BOZZA

DI RELAZIONE TRASMESSA IL 31.08.2026 (alle ore 23:54) **DAL DOTT. ALBERTO DI BISCEGLIE CTU NOMINATO DALLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA CON ORDINANZA DEL 28.10.2025 DEPOSITATA IL 30.11.2025 NEL GIUDIZIO R.G.A.C. CORTE DI APPELLO DI POTENZA N. 125/2009 A CUI E' RIUNITO IL GIUDIZIO N.139/2009 SUCCESSIVAMENTE ISCRITTO A RUOLO**

31 agosto 2026

CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

relativa alla Causa Civile:
Unicredit S.p.A.
contro
o m i s s i s

Reg. Generale: 125/2009 (e fascicolo riunito identificato con R.G. n. 139/2009)

o m i s s i s

C.T.U.: Dottor Alberto DI BISCEGLIE

INDICE

Capitolo I - Conferimento incarico Pag. 1

Capitolo II - Fasi dei lavori di consulenza tecnica e documentazione esaminata Pag. 4

Capitolo III - Risposta ai quesiti formulati dalla Corte di Appello con l'Ordinanza del 28 ottobre 2025 Pag. 16

Paragrafo 1 – Verifica tecnico-contabile del bilancio della Banca Mediterranea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, al fine di accertare, secondo quanto disposto dall'articolo 2423 c.c., la relativa conformità al principio di chiarezza e, inoltre, se lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio Pag. 16

Paragrafo 2 – Verifica tecnico-contabile del rapporto di concambio applicato in sede di fusione per incorporazione della Banca Mediterranea S.p.A. (incorporata) nella Banca di Roma S.p.A. (incorporante), al fine di accertare se lo stesso sia o meno immune da vizi e, in caso positivo, determinazione del congruo rapporto di cambio Pag. 44

Capitolo IV - Osservazioni e conclusioni finali Pag. 70

Allegati:

1) verbale di inizio delle operazioni di consulenza tecnica del 5 febbraio 2026

2) verbale di prosieguo delle operazioni di consulenza tecnica del 9 marzo 2026

3) verbale di prosieguo delle operazioni di consulenza tecnica del 14 aprile 2026

4) elenco dei principali documenti acquisiti agli atti utili per la verifica tecnico-contabile richiesta dalla Corte di Appello e consultati ai fini della presente relazione di CTU

CAPITOLO I

Conferimento incarico

Con l'Ordinanza del 27 gennaio 2026 l'Ecc.ma Corte di Appello, lette le note depositate dalle Parti ai fini dell'udienza fissata in pari data mediante trattazione scritta e preso atto della nota depositata telematicamente con cui lo scrivente ha accettato l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio ed ha prestato il giuramento di rito, ha disposto le necessarie autorizzazioni al fine di fornire risposta ai seguenti quesiti formulati con l'Ordinanza del 28 ottobre 2025:

"1. dica il CTU se la delibera di approvazione del bilancio per cui è causa sia o meno conforme al principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c. e se eventuali imprecisioni ed incongruenze, laddove riscontrate, incidano o meno sulla trasparenza di detto bilancio (cfr. Cass. n. 10139/2007, n. 4120/2016, n. 7433/2023);

2. dica il CTU se il predetto bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ai sensi dell'art. 2423 c.c.;

3. dica il CTU se il rapporto di concambio in sede di fusione sia o meno immune da vizi avendo riguardo ad una ragionevole banda di oscillazione ed attraverso un giudizio integrato di valutazione al fine della migliore approssimazione verso una stima effettivamente adeguata (Cass. n. 15025/16 e n. 4344/2023). Laddove riscontri profili di incongruità o irragionevolezza provveda, sulla scorta della documentazione contabile in atti, alla determinazione del rapporto di

cambio immune dai vizi predetti e nel rispetto della metodologia innanzi indicata e precisata in sede di legittimità;"

* * * * * * *

Con l'Ordinanza del 10 dicembre 2025 sono stati inoltre fissati i termini per lo svolgimento dell'incarico di C.T.U., successivamente prorogati come di seguito riportato (vds. Provvedimento della Corte di Appello del 13 luglio 2026, depositato il 14 luglio 2026):

- al C.T.U. termine sino al 31 agosto 2026 per la trasmissione alle Parti della bozza di relazione di consulenza tecnica d'ufficio;
- alle Parti termine sino al 21 settembre 2026 per la trasmissione al C.T.U. a mezzo pec delle proprie osservazioni o richieste di chiarimenti in merito alla bozza di relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- al C.T.U. l'ulteriore termine sino al 10 ottobre 2026 per depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle Parti ed una sintetica valutazione delle stesse.

* * * * * * *

Con note depositate telematicamente nel fascicolo elettronico sono stati nominati i seguenti Consulenti Tecnici di Parte:

O m i s s i s

O m i s s i s

* * * * * * *

Ciò premesso, viene predisposta la presente relazione con le osservazioni ed i rilievi di seguito riportati.

CAPITOLO II

Fasi dei lavori di consulenza tecnica e documentazione esaminata

Con nota del 22 gennaio 2026, depositata in pari data nel fascicolo elettronico della presente causa, lo scrivente, contestualmente al pronunciamento della formula di rito per il giuramento propedeutico al conferimento dell'incarico di C.T.U., ha fissato l'inizio dei lavori di consulenza tecnica per il giorno 5 febbraio 2026 presso il proprio Studio, indicando altresì il link per consentire il collegamento in audiovideo conferenza sulla piattaforma Google-Meet.

§ § § § § § §

§ § § § § § §

Il 5 febbraio 2026 (vds. verbale – Allegato sub n. 1) le operazioni di consulenza tecnica sono state svolte alla presenza del C.T.U., nonché, in audio-video conferenza mediante collegamento al link di Google Meet preventivamente reso noto a tutte le Parti:

O m i s s i s

O m i s s i s

In tale occasione, dopo aver dato lettura dei quesiti formulati dall'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza con l'Ordinanza del 28 ottobre 2025, lo scrivente C.T.U. ha evidenziato che, considerato il breve lasso di tempo trascorso dalla data di conferimento dell'incarico, non era stato possibile esaminare la documentazione in atti, tra l'altro non integralmente disponibile sul fascicolo elettronico e quindi consultabile solo mediante ritiro dei numerosi fascicoli cartacei depositati presso la Cancelleria.

E' stato quindi evidenziato che la prima riunione aveva carattere prettamente interlocutorio ai fini dell'avvio del contraddittorio tecnico, che sarebbe stato completato mediante la fissazione di nuove operazioni peritali, al fine di consentire allo scrivente C.T.U. l'esame dell'intera e voluminosa documentazione utile ai fini della redazione dell'elaborato peritale con cui fornire risposta ai quesiti formulati dalla Ecc.ma Corte di Appello.

Su proposta del C.T.U., tutte le Parti presenti hanno concordato per un rinvio delle operazioni peritali per il giorno 9 marzo 2026.

§ § § § § § §

§ § § § § § §

Il 9 marzo 2026 (vds. verbale – Allegato sub n. 2) le operazioni di consulenza tecnica sono state svolte alla presenza, oltre che del C.T.U.,

O m i s s i s

O m i s s i s

nonché in audio-video conferenza, mediante collegamento al link di Google-Meet preventivamente indicato nel verbale di inizio delle operazioni peritali del 5 febbraio 2026:

o m i s s i s

In tale occasione lo scrivente C.T.U., dopo aver evidenziato il motivo del prosieguo delle operazioni peritali per il giorno 9 marzo 2026, ha fatto presente di aver letto gli atti difensivi e che era in corso la consultazione della voluminosa documentazione allegata.

Al riguardo è stato rappresentato che, in forza di quanto disposto dalla Corte di Appello con la Sentenza non definitiva n. 447/2025, non avrebbe

tenuto conto della documentazione depositata dalla Banca Unicredit S.p.A. nel corso del giudizio di primo grado in occasione dell'udienza del 5 ottobre 2005 (trattasi in particolare dei documenti allegati, sub Lettere da A ad E, alle osservazioni avverso la relazione di CTU) ed in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (e più precisamente la relazione tecnica redatta dal Prof. Sandulli e dal Prof. Marciano su incarico della Procura della Repubblica di Potenza).

Tanto precisato in merito alla documentazione in atti utilizzabile ai fini dell'elaborato peritale, lo scrivente ha precisato quanto segue circa la metodologia che sarebbe stata seguita.

Per quanto riguarda i primi due quesiti formulati con l'Ordinanza della Ecc.ma Corte di Appello del 28 ottobre 2025 ed aventi ad oggetto, con riferimento al bilancio della Banca Mediterranea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, l'accertamento del rispetto del principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c. e se detto bilancio rappresenti, nel rispetto del disposto di detto articolo, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, lo scrivente ha precisato che avrebbe proceduto, sulla base della documentazione disponibile ed utilizzabile, a verificare se il Bilancio, nel rispetto dei principi contabili di redazione e nel suo complesso (quindi tenendo conto anche dei restanti documenti a supporto del bilancio, quali la nota integrativa e la relazione di gestione), sia stato redatto in modo da rendere comprensibile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, avendo come parametro di riferimento la rilevanza dell'errore e quindi se lo stesso possa aver inciso in modo apprezzabile sul dato

economico/patrimoniale ed influenzato le decisioni dei destinatari del documento contabile.

Per quanto riguarda poi il terzo quesito, avente ad oggetto il rapporto di concambio applicato in sede della fusione per incorporazione della Banca Mediterranea S.p.A. nella Banca di Roma S.p.A. (di cui alla delibera iscritta nel Registro delle imprese in data 17 maggio 2000) ed in particolare se lo stesso sia o meno immune da vizi, lo scrivente ha evidenziato preliminarmente che tale rapporto è correlato al valore economico (e quindi non al valore meramente contabile di cui al bilancio) delle società bancarie coinvolte nell'operazione di fusione. Inoltre, premesso che non esiste un unico rapporto di cambio oggettivamente determinabile, avrebbe verificato, come precisato dalla stessa Corte di Appello, se tale concambio rientri in una normale e ragionevole banda di oscillazione e quindi se tale concambio non possa considerarsi plausibilmente irragionevole.

Il C.T.U. ha quindi invitato le Parti presenti a fornire qualunque informazione e/o chiarimento ritenuti utili ai fini delle risposte da dare ai quesiti formulati dalla Corte di Appello ed innanzi trascritti.

* * * * * * *

O m i s s i s ha chiesto di intervenire ed ha dato lettura della seguente nota, anche in nome e per conto degli altri CCTTPP presenti alla riunione:

"I ccttpp,

in un'autentica logica partecipativa, ritengono di dover offrire al CTU, ausiliario della Corte di Appello di Potenza, alcune chiavi interpretative per orientarsi nel mare magnum della vicenda giudiziaria.

A tal proposito ritengono che debba dirsi incontroverso che il bilancio al 31.12.1999 della Banca Mediterranea fu falso.

Sul punto la sentenza di primo grado è davvero inattaccabile.

Sopra ogni cosa basterebbe considerare l'inoppugnabile riflessione del Tribunale di Melfi circa l'inconciliabile valore patrimoniale attribuito alla banca, all'atto della fusione, con quello stimato al momento del conferimento del ramo di azienda, da parte della Banca di Roma, alla neo costituita Nuova Banca Mediterranea.

Detto ramo di azienda si rilevò essere coincidente con parte dell'oramai Banca Mediterranea estinta a seguito della fusione per incorporazione.

Anzi, il fatto che il menzionato ramo di azienda non fosse del tutto sovrapponibile all'intero patrimonio della originaria Banca Mediterranea ancor di più militava per l'incongruenza dei suddetti valori.

La scansione temporale degli eventi non lascia spazio per una interpretazione diversa rispetto a quella del primo Giudice.

Tuttavia, la sentenza melfitana pecca largamente per difetto per quanto concerne il "quantum debeatur" a titolo di risarcimento del danno ai soci intervenuti attori del Gruppo riferito a Rosania Elman ed altri, attuali appellati/appellanti incidentali nel giudizio r.g.a.c. n. 125/2009 Corte di Appello di Potenza e appellanti principali del giudizio r.g.a.c. n.139/2009 (riunito al citato n.125-2009 all'udienza del 22.09.2009 perché precedentemente iscritto a ruolo).

All'uopo la individuazione delle utilità ex Banca Mediterranea, rimaste in pancia di Banca di Roma, come descritte dalla Ctp degli intervenuti attori, dovrà essere ritenuta fondata e credibile in quanto basata su elementi

oggettivi, interpretati con rigoroso metodo."

* * * * * * *

E' poi intervenuto l' **Avv** … per conto di UniCredit per contestare tutti i dati di partenza testé riferiti dal CTP dell'avv. Rosania … , evidenziando quanto segue.

"La sentenza non definitiva della Corte d'Appello e la conseguente ordinanza che ha disposto queste operazioni peritali manifestano chiaramente la totale sfiducia della Corte rispetto alle operazioni peritali di primo grado e, quindi, della sentenza di Melfi. Pertanto, allo stato non si può affatto affermare che il bilancio della Banca Mediterranea oggetto di causa sia falso.

Quanto al persistente richiamo alla operazione "Nuova Banca Mediterranea", ritiene questa difesa (sia legale che tecnica) che essa (e quindi la relativa documentazione eventualmente in atti) sia del tutto inutile al fine di consentire al CTU di elaborare il proprio convincimento, e ciò per plurime ragioni.

In primis, sia la valutazione circa la validità del bilancio che quella relativa alla congruità del rapporto di cambio devono essere fatte, sul piano metodologico, con un approccio ex ante e non certamente ex post. In questa prospettiva, è evidente che nessuna valenza (tecnica né giuridica) può avere una operazione che si è pacificamente posta temporalmente dopo (diversi mesi dopo) rispetto sia alla redazione del bilancio impugnato sia alla deliberazione e realizzazione della operazione di fusione.

Inoltre, è ciò è ancor più dirimente, il ramo di azienda conferito nella Nuova Banca Mediterranea per essere poi ceduto alla Banca Popolare di

Bari era ontologicamente molto diverso dalla "vecchia" Banca Mediterranea: tanto per citare le principali differenze, esso era privo di crediti in sofferenza, di immobili e di diverse filiali e molti rapporti di lavoro. La pretesa del dottor … (e in generale della difesa delle parti assistite dagli avvocati Rosania e Pesacane) è quella di confrontare pere con mele.

Metodologicamente si condivide invece ciò che ha riferito il CTU in maniera molto lineare e cioè che la risposta ai primi due quesiti, relativi al bilancio, debba essere fatta secondo i più accreditati principi fissati dalla giurisprudenza e richiamati nell'ordinanza della Corte d'Appello e che quella al terzo quesito, relativo alla congruità del rapporto di cambio, debba essere effettuata verificando se le metodologie di valutazione adottate dai Consigli di amministrazione delle due Banche siano state applicate correttamente ed omogeneamente, avendo a mente il principio di buon senso secondo il quale ogni processo valutativo per definizione non può portare ad un risultato esatto ma solo ad un range di ragionevolezza".

* * * * * * *

L'**Avv.** … **Rosania**, con riferimento a quanto evidenziato dalla difesa avversaria, ha precisato che la Corte di Appello di Potenza ha sancito nella sentenza provvisoria del 28.10.2025 che la produzione da prendere in considerazione ai fini di causa è quella depositata alla data del 20.12.2002 (oltre 23 anni fa) in 1° grado. Ha altresì rilevato che il valore da considerare alla defunta/estinta banca lucana dovrà essere quello economico e non quello meramente contabile emergente dal bilancio.

* * * * * * *

L'**Avv.** … **Pesacane** si è associato a quanto dedotto dall'avv. Rosania,

evidenziando che la documentazione espunta dal fascicolo d'ufficio, da parte della Corte di Appello di Potenza, è unicamente quella *illo tempore* tardivamente prodotta dalla controparte banca, rilevando altresì che la documentazione riguardante l'operazione di conferimento del ramo di azienda fu regolarmente depositata durante il corso del giudizio di 1° grado del Tribunale di Melfi (causa r.g.a.c. n.481/2000) nei termini di legge.

* * * * * * *

Tenuto conto della necessità di completare l'esame della documentazione in atti, su proposta dello scrivente C.T.U., tutte le Parti presenti hanno concordato per un rinvio delle operazioni peritali al giorno 14 aprile 2026.

§ § § § § § §

§ § § § § § §

Il 14 aprile 2026 (vds. verbale – Allegato sub n. 3) le operazioni di consulenza tecnica sono state svolte alla presenza, oltre che del C.T.U.,

o m i s s i s

o mi s s i s

nonché in audio-video conferenza, mediante collegamento al link di Google-Meet preventivamente indicato nel precedente verbale di prosieguo delle operazioni peritali del 9 marzo 2026:

o m i s s i s

In occasione di detta riunione del 14 aprile 2026, lo scrivente C.T.U., dopo aver sinteticamente riportato quanto discusso nel corso dello svolgimento del precedente incontro del 9 marzo 2026, ha rappresentato di aver completato l'esame della documentazione in atti e che, allo stato, non riteneva che occorressero chiarimenti da chiedere alle Parti.

Pertanto, lo scrivente ha evidenziato che le operazioni peritali potevano essere considerate chiuse, con riserva di redigere bozza dell'elaborato peritale da trasmettere a tutte le Parti al fine di consentire le relative osservazioni.

Prima di chiudere il contraddittorio tecnico relativo alla fase delle operazioni peritali, il CTU ha quindi invitato le Parti presenti a fornire qualunque informazione e/o precisazione ritenute utili ai fini delle risposte da dare ai quesiti formulati dalla Corte di Appello.

* * * * * * *

L'**Avv.** … **Rosania** ha precisato quanto segue:

"Ai fini dello svolgimento delle questioni sottese dai quesiti formulati al CTU nell'ordinanza emessa il 28.10.2025 dalla Corte di Appello di Potenza, si riporta ai propri precedenti scritti difensivi e alla propria documentazione ritualmente depositata in causa.

In particolare, attesa la disarticolazione della incorporata Banca Mediterranea, l'unico criterio per poterne stimare il valore è quello della "somma delle parti".

In tale prospettazione, le utilità conseguite dall'incorporante Banca di Roma, a seguito della acquisizione di Banca Mediterranea, vanno ricercate nei bilanci 2000 e 2001 della stessa Banca di Roma.

In merito evidenzia che detto criterio di stima della "somma delle parti" veniva applicato dalla stessa controparte Banca di Roma nel 2002 all'atto della incorporazione del Banco di Sicilia.

In ultimo ribadisce che la consulenza tecnica di ufficio andrà espletata sulla scorta della documentazione ritualmente e tempestivamente depositata entro il 20.12.2002 innanzi al Tribunale di Melfi, come sancito nella sentenza parziale emessa il 28.10.2025 dalla Corte di Appello di Potenza."

* * * * * * *

E' poi intervenuto l'**Avv. …** , difensore di UniCredit, il quale ha rilevato come *"qualsivoglia (ri)valutazione del rapporto di cambio di fusione (e, quindi, delle entità partecipanti alla fusione) non possa che essere fatta con un criterio ex ante e mai ex post, sicché qualsiasi fatto, evento, circostanza, informazione o documento successivo alla data di*

pubblicazione del progetto di fusione (e tale è la documentazione contabile degli anni 2000, 2001 e 2002, a cui fa riferimento la controparte) è da ritenersi per definizione inappropriato, irrilevante e tecnicamente inutilizzabile."

* * * * * * *

Avendo completato il contradditorio tecnico fra le Parti, il C.T.U. ha quindi dichiarato chiuse le operazioni peritali e si è riservato di inviare bozza dell'elaborato peritale, salvo la possibilità di riaprire il contraddittorio tecnico nel caso in cui nel corso della redazione dell'elaborato peritale fosse emersa la necessità di alcuni chiarimenti sul contenuto della documentazione in atti.

* * * * * * *

A valle di quanto innanzi e sulla base della documentazione acquisita agli atti, si è proceduto a rispondere ai quesiti formulati dall'Ecc.ma Corte di Appello con l'Ordinanza depositata il 28 ottobre 2025.

CAPITOLO III

Risposta ai quesiti formulati dalla Corte di Appello con l'Ordinanza del 28 ottobre 2025

Paragrafo 1 - Verifica tecnico-contabile del bilancio della Banca Mediterranea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, al fine di accertare, secondo quanto disposto dall'articolo 2423 c.c., la relativa conformità al principio di chiarezza e, inoltre, se lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

* * * * * * *

1. I quesiti formulati dalla Corte di Appello in merito alla verifica tecnico-contabile del bilancio della Banca Mediterranea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999

Con l'Ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte di Appello di Potenza, ritenuta *«la necessità di un approfondimento tecnico volto a verificare la contestata violazione dei canoni di chiarezza e veridicità del bilancio per cui è causa nonché a quantificare il rapporto di concambio»*, ha sottoposto allo scrivente C.T.U., per quanto qui rileva, i seguenti primi due quesiti:

«1. dica il CTU se la delibera di approvazione del bilancio per cui è causa sia o meno conforme al principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c. e se eventuali imprecisioni ed incongruenze, laddove riscontrate, incidano o meno sulla trasparenza di detto bilancio (cfr. Cass. n. 10139/2007, n. 4120/2016, n. 7433/2023);

2. dica il CTU se il predetto bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ai sensi dell'art. 2423 c.c.».

I quesiti investono dunque il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 della Banca Mediterranea S.p.A., approvato dall'assemblea dei soci del 26 aprile 2000 con la deliberazione dichiarata nulla – per violazione dei

canoni di chiarezza e veridicità – dal Tribunale di Melfi con la sentenza n. 71/2008 oggetto di gravame, sotto due profili distinti, ancorché connessi: **(i)** la conformità al principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c., con la precisazione, contenuta nello stesso quesito, che eventuali imprecisioni ed incongruenze rilevano solo in quanto incidano sulla trasparenza del bilancio; **(ii)** l'idoneità del bilancio a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Considerata la connessione esistente fra gli innanzi trascritti quesiti, lo scrivente ritiene opportuno trattare entrambi nel presente Paragrafo 1.

* * * * * * *

2. La documentazione esaminata e i limiti dell'accertamento

In conformità a quanto statuito dalla Corte di Appello con la Sentenza non definitiva n. 447/2025 – e come già precisato alle Parti nel verbale di prosieguo delle operazioni peritali del 9 marzo 2026 – lo scrivente non ha tenuto conto della documentazione dichiarata inammissibile, ossia dei documenti depositati dalla Banca all'udienza del 5 ottobre 2005 (documenti sub lettere da A ad E, allegati alle osservazioni avverso la relazione di C.T.U. di primo grado) e della relazione tecnica redatta dal Prof. Sandulli e dal Prof. Marciano su incarico della Procura della Repubblica di Potenza (proc. n. 1094/05 R.G.N.R.), depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 maggio 2007.

Va inoltre dato atto che il verbale degli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia presso la Banca Mediterranea S.p.A. nel corso del 1999 (ispezione svoltasi dal 24 marzo 1999 al 2 luglio 1999, come attestato dal

Collegio sindacale nell'assemblea del 9 novembre 1999) non risulta acquisito agli atti del giudizio: gli ordini di esibizione emessi nella fase cautelare (ordinanze del 26 maggio 2000 e del 9 giugno 2000) sono rimasti ineseguiti e la richiesta rivolta alla Banca dal Collegio peritale nominato in primo grado è stata riscontrata negativamente. Ne consegue – come meglio si dirà al successivo Punto 6 – che una verifica analitica delle singole posizioni creditizie e dei relativi presidi valutativi non è consentita dalla documentazione disponibile.

L'accertamento è stato quindi condotto sulla documentazione ritualmente depositata agli atti ed in particolare: i fascicoli di bilancio della Banca Mediterranea S.p.A. relativi agli esercizi 1997, 1998 e 1999 (comprensivi della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione KPMG S.p.A.); il verbale dell'assemblea dei soci del 9 novembre 1999 (Notaio Polosa, rep. n. 50250/11445); la relazione del Collegio dei CC.TT.UU. nominati dal Tribunale di Melfi (Dott. Nigro, Dott.ssa Varricchio, Prof. Verdicchio), depositata il 21 luglio 2005; la sentenza del Tribunale di Melfi n. 71/2008; gli ulteriori atti e documenti ritualmente e tempestivamente prodotti dalle Parti, nonché gli scritti difensivi delle Parti.

Completano il quadro della documentazione utilizzabile esaminata: il verbale dell'ispezione condotta dalla Banca d'Italia presso la Banca Mediterranea dal 23 febbraio al 23 giugno 1994, prodotto dalle parti attrici; il provvedimento del Ministro del Tesoro del 23 febbraio 2000, adottato su proposta della Banca d'Italia all'esito dell'ispezione del 1999, di irrogazione di sanzioni amministrative agli esponenti aziendali (pubblicato sul Bollettino

di Vigilanza n. 2/2000); la comunicazione della Banca d'Italia – Filiale di Potenza – n. 5681 del 10 dicembre 1999, in tema di strumento ibrido di patrimonializzazione; gli atti dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda perfezionata nel giugno 2000 (relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta dai Proff. Giovanni Fiori e Guglielmo Marengo, giurata il 16 giugno 2000, con i relativi allegati, tra cui il bilancio di scorporo al 30 aprile 2000 e la relazione della società di revisione incaricata delle verifiche sulla situazione patrimoniale del ramo; atto di conferimento del 26 giugno 2000; atti societari della conferitaria Mediterranea Servizi 2000 S.p.A., poi Nuova Banca Mediterranea S.p.A.; bilancio di quest'ultima al 31 dicembre 2000); la relazione dei consulenti tecnici delle parti attrici del gennaio 2006.

Al fine di facilitare la consultazione della documentazione agli atti via via citata nel prosieguo dell'analisi tecnico-contabile, nel documento allegato sub n. 4 alla presente relazione di CTU vengono elencati i vari documenti, il fascicolo in cui sono contenuti e la relativa numerazione attribuita ai fini della indicizzazione.

* * * * * * *

3. Il quadro normativo di riferimento e il criterio metodologico adottato

Il bilancio dell'esercizio 1999 oggetto di analisi, essendo riconducibile ad un ente creditizio, era disciplinato dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (attuativo della direttiva 86/635/CEE), il cui art. 2 impone che il bilancio sia redatto *«con chiarezza»* e rappresenti *«in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio»*: precetto corrispondente alla clausola generale dell'art. 2423, comma 2, c.c., espressamente richiamata nei quesiti. Gli schemi degli stati

patrimoniali e dei conti economici, il contenuto della nota integrativa e le regole di compilazione erano dettati, come anche previsto dall'articolo 5 del citato D.Lgs. 87/1992, dalla Banca d'Italia, che al riguardo ha emesso la circolare n. 166 del 30 luglio 1992, come aggiornata dal Provvedimento del Governatore del 16 gennaio 1995, oltre le ulteriori istruzioni di vigilanza tempo per tempo emanate.

Quanto ai criteri di giudizio, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Ecc.ma Corte di Appello nel quesito n. 1 (Cass. n. 10139/2007; Cass. n. 4120/2016; Cass. n. 7433/2023) esprime, per quanto qui rileva, i seguenti principi: **(i)** il principio di chiarezza ha valenza autonoma, e non meramente servente, rispetto ai canoni di verità e correttezza; **(ii)** non ogni imprecisione o incongruenza determina l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione che lo approva, occorrendo verificare se il vizio comprometta in concreto la funzione informativa del documento, ossia la possibilità per i destinatari (soci e terzi) di trarne una rappresentazione intellegibile e fedele della situazione della società; **(iii)** il giudizio va condotto sul bilancio nel suo complesso, comprensivo della nota integrativa e dei documenti che lo corredano.

Coerentemente, lo scrivente ha adottato - come anticipato alle Parti nel verbale del 9 marzo 2026 - il parametro della rilevanza dell'errore: per ciascuna imprecisione, incongruenza o carenza informativa riscontrata si è verificato se essa possa avere inciso in modo apprezzabile sul dato economico e patrimoniale rappresentato, ovvero possa avere influenzato le decisioni dei destinatari del documento contabile. La verifica è stata altresì condotta secondo un approccio *ex ante*, avendo cioè riguardo agli elementi conosciuti

o conoscibili alla data di formazione del bilancio, e tenendo conto – ai fini del giudizio complessivo di trasparenza – dell'intero fascicolo sottoposto all'assemblea, ivi comprese le relazioni degli organi di controllo.

* * * * * * *

4. Il contesto dell'esercizio 1999 e i dati esposti in bilancio

L'esercizio 1999 della Banca Mediterranea S.p.A. (il cui controllo era stato assunto dalla Banca di Roma S.p.A. a partire dal biennio 1994-1995), è stato segnato da tre eventi tra loro concatenati, tutti documentati in atti: **(i)** l'ispezione della Banca d'Italia, svoltasi dal 24 marzo 1999 al 2 luglio 1999, i cui esiti – secondo quanto dichiarato dagli organi sociali – hanno imposto più rigorosi criteri di classificazione e valutazione del portafoglio crediti; **(ii)** la rilevazione, nella situazione semestrale al 30 giugno 1999, di una perdita di periodo di lire 220.427.777.267, superiore al terzo del capitale sociale, a fronte della quale l'assemblea del 9 novembre 1999 – preso atto delle rettifiche di valore su crediti per lire 175,8 miliardi (di cui 145 miliardi in via forfettaria *«a seguito degli esiti della visita ispettiva»*) e del deliberato intervento dell'azionista di maggioranza mediante uno strumento ibrido di patrimonializzazione di lire 100 miliardi – ha rinviato all'approvazione del bilancio di esercizio i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c. (riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate); **(iii)** l'individuazione, quale soluzione della crisi aziendale, della fusione per incorporazione nella Banca di Roma S.p.A., poi deliberata dall'assemblea del 26 aprile 2000 (contestualmente all'approvazione del bilancio qui in esame), iscritta nel registro delle imprese il 17 maggio 2000 e divenuta efficace il 1° luglio 2000. Il quadro è confermato dalla comunicazione della Banca d'Italia - Filiale

di Potenza – n. 5681 del 10 dicembre 1999, con la quale l'Organo di Vigilanza, nel rilasciare il nulla osta alla computabilità nel patrimonio di vigilanza dello strumento ibrido di lire 100 miliardi (deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 4 ottobre 1999 sulla base dell'intervento della Capogruppo), rilevava il permanere di disallineamenti rispetto ai requisiti prudenziali anche a seguito del perfezionamento dell'operazione e prendeva atto della soluzione individuata dai Consigli di Amministrazione delle due banche nelle sedute del 19 e del 25 ottobre 1999 – la fusione per incorporazione – da realizzarsi entro il primo semestre del 2000.

Per quanto riguarda i dati di sintesi del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, qui di seguito vengono esposti nella valuta dell'epoca (quindi in Lire) i relativi valori:

Grandezza	**Importo (lire)**
Totale dell'attivo	4.583.559.919.320
Crediti verso clientela (voce 40)	2.452.502.812.337
Sofferenze lorde – clientela ordinaria (tab. 1.7a n.i.)	1.347.854.372.699
Rettifiche di valore su sofferenze	661.576.474.880
Sofferenze nette	686.277.897.819
Incagli lordi / netti	64.179.085.833 / 56.086.663.950
Raccolta complessiva (diretta + indiretta)	4.530.223.892.468
Capitale sociale (n. 73.162.476 azioni da nominali lire 5.000)	365.812.380.000
Riserve	9.641.519.624
Perdita dell'esercizio	(272.886.691.127)
Patrimonio netto	102.567.208.497
Patrimonio di vigilanza / requisiti prudenziali	175.734.943.153 / 200.109.588.485
Coefficiente di solvibilità complessivo	6,147%

Quanto al conto economico: il margine della gestione del denaro si è attestato a lire 107.270 milioni (– 22,77% rispetto al 1998); il risultato delle

operazioni finanziarie è stato negativo per lire 50.132 milioni (a fronte di un contributo positivo di 71.397 milioni nel 1998); il risultato lordo di gestione è risultato negativo per lire 93.716 milioni; le rettifiche di valore su crediti e gli accantonamenti per garanzie e impegni (voce 120) sono ammontati a lire 168.055 milioni (di cui 160.033 milioni di rettifiche su crediti e 8.022 milioni di accantonamenti su crediti di firma), a fronte di riprese di valore per lire 4.548 milioni; gli accantonamenti per rischi ed oneri sono stati pari a lire 9.659 milioni e le rettifiche su immobilizzazioni finanziarie a lire 5.137 milioni; il saldo della gestione straordinaria è stato negativo per lire 874 milioni; nessuna imposta è stata rilevata. La perdita d'esercizio è risultata pari a lire 272.886.691.127.

Il Collegio sindacale, nella relazione dell'8 aprile 2000, ha evidenziato *«la natura strutturale della perdita dell'esercizio»*, osservando che *«di fatto la Banca è in perdita operativa»*; ha segnalato espressamente il trasferimento al comparto dei titoli immobilizzati di lire 212,8 miliardi, con emersione di una *«minusvalenza potenziale pari a L/mld 42,5»* rispetto al valore iscritto in bilancio; ha evidenziato che *«il valore del patrimonio di vigilanza risulta essere inferiore al totale dei requisiti prudenziali di vigilanza»*; ha infine espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio ed alla proposta di copertura della perdita, invitando l'assemblea a deliberare sul progetto di fusione.

La società di revisione KPMG S.p.A., con relazione del 6 aprile 2000 resa ai sensi degli artt. 156 e 165 del D.Lgs. 58/1998, ha espresso un giudizio positivo senza rilievi (*«il bilancio d'esercizio della Banca Mediterranea S.p.A. al 31 dicembre 1999 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri*

di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società»), accompagnato da quattro richiami di informativa: **(i)** il trasferimento di titoli dal portafoglio di negoziazione a quello immobilizzato; **(ii)** la modifica del criterio di valutazione del comparto titoli di negoziazione; **(iii)** l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato; **(iv)** la circostanza che l'esercizio presentava una perdita di circa lire 273 miliardi, un risultato lordo di gestione negativo ed un patrimonio di vigilanza (lire 176 miliardi) inferiore al requisito minimo (lire 200 miliardi), con la precisazione che il bilancio era stato redatto *«in ipotesi di continuità aziendale anche sul presupposto»* dell'esecuzione della fusione nella Capogruppo e del successivo scorporo del ramo di azienda bancaria.

Già da questo primo inquadramento emerge un dato che assume rilievo centrale ai fini di entrambi i quesiti: il bilancio dell'esercizio 1999, lungi dall'occultare la crisi aziendale, esponeva in termini espliciti una perdita di dimensione eccezionale (pari a circa il 74% del capitale sociale), l'assenza di redditività operativa, il deficit di patrimonio di vigilanza rispetto ai requisiti prudenziali e la dipendenza della stessa continuità aziendale dall'esecuzione dell'operazione di fusione.

* * * * * * *

5. Quesito n. 1 – L'esame dei profili attinenti al principio di chiarezza

Il Collegio dei CC.TT.UU. nominato dal Tribunale di Melfi, nella relazione depositata il 21 luglio 2005, ha formulato – sulla base del confronto dei fascicoli di bilancio 1997-1999 – i rilievi che il Tribunale ha poi posto a fondamento della declaratoria di nullità della delibera di approvazione: **(1)**

l'incongruenza, all'interno del medesimo bilancio 1999, tra i valori delle sofferenze esposti nel prospetto 1.4 e quelli del prospetto 1.7a della nota integrativa; **(2)** la presenza, nello schema 1.8a (dinamica dei crediti dubbi), di un trasferimento *«dalla categoria sofferenze alla medesima categoria sofferenze»* con saldo contabile pari a zero, definito *«operazione priva di senso contabile»*; **(3)** la mancata corrispondenza tra i saldi dei crediti al 31 dicembre 1998 (nota integrativa 1998) ed i saldi di apertura al 1° gennaio 1999 (nota integrativa 1999); **(4)** l'insufficiente segnalazione del mancato rispetto del coefficiente minimo di solvibilità e del *«drastico incremento»* delle posizioni di grande rischio; **(5)** l'assenza di chiarimenti sui criteri di movimentazione degli interessi di mora. Lo scrivente ha ripercorso analiticamente ciascun rilievo sui documenti in atti, verificandone la consistenza e valutandone la rilevanza secondo il criterio metodologico esposto al precedente Punto 3.

5.a) La divergenza tra i prospetti 1.4 e 1.7a della nota integrativa (lire 4.536.071.382)

Il rilievo si basa sul seguente dato numerico: la tabella 1.4 espone *«crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)»* per lire 681.741.826.437, mentre la tabella 1.7a (situazione dei crediti per cassa verso clientela ordinaria) espone sofferenze nette per lire 686.277.897.819, con una divergenza di lire 4.536.071.382. Va però osservato che: **(i)** l'importo di lire 681.741.826.437 risulta raccordato, mediante le note in calce alla successiva tabella 1.6, alle poste dello stato patrimoniale (sofferenze comprese negli *«altri crediti»* per lire 681.569.539.859 e nei fondi di terzi in amministrazione per lire 172.286.578); **(ii)** la differenza appare riconducibile – come dedotto dalla

difesa dell'appellante e come risulta coerente con la natura e l'ordine di grandezza delle poste – all'inclusione, nella situazione dei crediti per cassa, dei crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria classificate a sofferenza, in adeguamento alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza informativa dei bilanci bancari emanate all'inizio del 1999; **(iii) entrambi i prospetti hanno natura di dettaglio informativo e la divergenza non si riflette né sul totale della voce 40 dell'attivo, né sul patrimonio netto, né sul risultato d'esercizio**.

La mancata esplicitazione del raccordo tra i due prospetti costituisce dunque un'imprecisione espositiva, ma la sua incidenza quantitativa è tuttavia pari allo 0,66% delle sofferenze nette ed allo 0,10% del totale dell'attivo, e la sua incidenza sui dati di sintesi del bilancio è concretamente nulla.

5.b) Il trasferimento «sofferenze a sofferenze» per lire 52.820.466 (schema 1.8a)

Tale rilievo trova il seguente riscontro documentale: tra le variazioni in aumento delle sofferenze (punto B3 dello schema 1.8a: importi provenienti da altre categorie di crediti dubbi, per complessive lire 178.921.768.627) figurano, oltre ai trasferimenti dalla categoria incagli (lire 125.368.586.954) e dalla categoria crediti in corso di ristrutturazione (lire 53.500.361.207), lire 52.820.466 esposte quale trasferimento dalla categoria sofferenze alla medesima categoria sofferenze, con saldo pari a zero. Si tratta di una modalità espositiva impropria rispetto allo schema della circolare n. 166/1992, che la nota integrativa non chiarisce. Sotto il profilo della rilevanza, però, l'appostazione: **(i)** ha ad oggetto un importo pari allo 0,004% delle sofferenze lorde di fine esercizio; **(ii)** essendo iscritta per pari importo in aumento e in

diminuzione della medesima categoria, non altera né l'esposizione lorda né quella netta delle sofferenze, né alcuna voce di stato patrimoniale o di conto economico. L'anomalia è dunque, a parere dello scrivente, priva di qualunque attitudine ad alterare la rappresentazione.

5.c) La mancata coincidenza, con riferimento al prospetto "1.7a Situazione dei crediti per cassa. – clientela ordinaria", tra i saldi al 31 dicembre 1998 e i saldi di apertura all'1° gennaio 1999

Il rilievo si fonda sulla circostanza che le sofferenze lorde, esposte nel prospetto "1.7a Situazione dei crediti per cassa. – clientela ordinaria", risultano pari a lire 1.142.998.704.380 al 31 dicembre 1998 (nota integrativa del bilancio 1998) e a lire 1.148.245.304.374 quale saldo di apertura all'1° gennaio 1999 (nota integrativa del bilancio 1999), con una differenza di lire 5.246.599.994; analogamente, i crediti in bonis passano da lire 1.506.307.482.860 a lire 1.509.319.430.608 (differenza di lire 3.011.947.748). Tali differenze appaiono coerenti, per natura e ordine di grandezza, con la medesima riesposizione dei saldi conseguente all'inclusione dei crediti impliciti di locazione finanziaria di cui al precedente punto esposto alle pagine 25 e 26 (per il 1998, la divergenza tra la tabella 1.7a (lire 583.016.670.079) e la tabella 1.4 (lire 577.879.834.010) riportate nella nota integrativa del bilancio dell'anno 1999 è del resto coerentemente pari a lire 5.136.836.069, importo questo corrispondente ai crediti impliciti di leasing in sofferenza – lire 5.246.599.994 – al netto dei dubbi esiti degli stessi – lire 109.763.925). Sarebbe stato onere della nota integrativa dare espressamente conto della riesposizione dei saldi di apertura, per cui la carenza informativa sussiste. La sua dimensione è tuttavia pari allo 0,46%

delle sofferenze lorde ed allo 0,20% dei crediti *in bonis*, e la riesposizione non ha prodotto alcun effetto sul risultato economico né sul patrimonio netto.

5.d) Il coefficiente di solvibilità

Il precedente Collegio di CCTTUU ha rilevato che la riduzione del coefficiente di solvibilità individuale dal 15,923% del 1998 al 6,147% del 1999, al di sotto del minimo regolamentare (7% per le banche appartenenti a gruppi bancari), *«non appare sufficientemente segnalata all'attenzione dei lettori del bilancio»*. In proposito lo scrivente osserva:

- che il dato risulta compiutamente esposto nella nota integrativa, ove sono indicati il patrimonio di vigilanza (lire 175.734.943.153), il totale dei requisiti prudenziali (lire 200.109.588.485) e i coefficienti (6,147% complessivo; 3,358% di base);
- che il Collegio sindacale lo ha espressamente segnalato all'assemblea (*«il valore del patrimonio di vigilanza risulta essere inferiore al totale dei requisiti prudenziali di vigilanza»*);
- che la società di revisione ne ha fatto oggetto di uno specifico richiamo di informativa (richiamo 4.4);
- che la relazione sulla gestione dà conto dei provvedimenti assunti a fronte dello squilibrio patrimoniale, ossia l'emissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione di lire 100 miliardi da parte dell'azionista di maggioranza e l'operazione di fusione, qualificata quale soluzione della crisi aziendale.

Considerando – come impone la giurisprudenza richiamata dalla Ecc.ma Corte di Appello – il fascicolo di bilancio nel suo complesso, l'informazione

risulta dunque resa al lettore del documento. Pertanto, a parere dello scrivente, il bilancio oggetto di analisi non può considerarsi carente in merito alla sufficiente segnalazione della riduzione del coefficiente di solvibilità.

5.e) I grandi rischi

Il rilievo concerne la mancata illustrazione, nella relazione sulla gestione, dell'incremento delle posizioni di *«grande rischio»*, passate da 3 a 9, per un ammontare complessivo da lire 284.413.614.404 (31 dicembre 1998) a lire 370.998.465.381 (31 dicembre 1999), con un incremento in valore assoluto di lire 86.584.850.977 (corrispondente in termini percentuali al +30,4%). Il dato numerico è esposto in nota integrativa. Nel merito, deve osservarsi che l'incremento del numero delle posizioni costituisce in larga misura un effetto meccanico della riduzione del patrimonio di vigilanza: poiché la soglia di rilevanza dei grandi rischi è commisurata al 10% del patrimonio di vigilanza, il dimezzamento di quest'ultimo (da circa 366 a circa 176 miliardi) ha comportato il pressoché dimezzamento della soglia (da circa 36,6 a circa 17,6 miliardi), con la conseguenza che esposizioni di importo anche invariato sono divenute *«grandi rischi»*. Coerentemente, a fronte del triplicarsi del numero delle posizioni, l'ammontare complessivo è cresciuto in misura assai più contenuta (+30,4%). Un commento nella relazione sulla gestione sarebbe stato certamente opportuno, ma la causa del fenomeno (la perdita d'esercizio e la conseguente contrazione del patrimonio) era chiaramente desumibile dal bilancio, sicché la carenza non appare idonea ad alterare la percezione della situazione aziendale da parte dei destinatari.

5.f) Gli interessi di mora

Il precedente Collegio ha lamentato l'assenza di chiarimenti sui criteri di movimentazione degli interessi di mora e, in particolare, sull'imputazione diretta a perdita degli interessi di mora maturati nel 1999 sui rapporti a sofferenza. In proposito si osserva che la nota integrativa dichiara il criterio adottato – integrale svalutazione degli interessi di mora maturati sulle posizioni a sofferenza e svalutazione delle quote ritenute irrecuperabili sulle posizioni incagliate – criterio identico a quello dichiarato nei bilanci 1997 e 1998. La tabella 1.5a espone inoltre analiticamente il saldo contabile degli interessi di mora (lire 383.740.932.101), le relative svalutazioni (lire 365.129.808.843) ed il valore di bilancio residuo (lire 18.611.123.258). Sotto il profilo sostanziale, è dirimente la considerazione che, essendo integralmente svalutati gli interessi di mora maturati sulle sofferenze nel corso dell'esercizio, le concrete modalità della loro movimentazione contabile (iscrizione e contestuale rettifica, ovvero imputazione diretta a perdita) sono neutre rispetto al risultato economico ed al patrimonio netto, per cui qualunque imprecisione in merito al computo degli interessi di mora non può alterare i dati di bilancio. Resta un difetto di analiticità della nota integrativa, che tuttavia non incide sui saldi rappresentati.

5.g) Conclusioni in merito alla valutazione complessiva sul principio di chiarezza

Premesso che, rispetto ai rilievi innanzi esposti, non sono emersi (con riferimento al bilancio oggetto di analisi) ulteriori elementi utili ai fini della verifica dell'eventuale mancato rispetto del principio di chiarezza, all'esito dell'esame analitico che precede, il quadro che emerge, a parere dello scrivente, è il seguente. Il bilancio dell'esercizio 1999 presenta effettivamente

talune imprecisioni ed incongruenze – riscontrate nei termini sopra esposti – di natura essenzialmente formale-espositiva: **(i)** divergenze tra prospetti di dettaglio della nota integrativa spiegabili con l'adeguamento alle istruzioni di vigilanza sui crediti impliciti di locazione finanziaria, ma non adeguatamente raccordate (vds. precedenti punti esposti sub 5.a e 5.c); **(ii)** un'appostazione impropria a saldo zero nello schema della dinamica dei crediti dubbi (vds. precedente punto esposto sub 5.b); **(iii)** un difetto di analiticità nell'illustrazione della movimentazione degli interessi di mora (vds. precedente punto esposto sub 5.f).

Nessuna di tali imprecisioni, singolarmente o cumulativamente considerate, altera il risultato economico o il patrimonio netto; la loro incidenza quantitativa è in ogni caso largamente inferiore ad ogni ragionevole soglia di rilevanza; i profili di maggior peso segnalati dal precedente Collegio peritale (deficit di patrimonio di vigilanza; grandi rischi) attengono a dati che il bilancio esponeva compiutamente e che gli organi di controllo hanno espressamente richiamato all'attenzione dell'assemblea. Sotto il profilo funzionale, infine, **il fascicolo di bilancio – complessivamente considerato – rendeva ai destinatari, <u>in termini espliciti e non mitigati</u>, le informazioni essenziali sulla situazione della Banca**: l'eccezionale dimensione della perdita, la perdita di redditività operativa definita *«strutturale»* dal Collegio sindacale, il mancato rispetto dei requisiti prudenziali di vigilanza, la subordinazione della continuità aziendale all'esecuzione della fusione.

* * * * * * *

6. Quesito n. 2 – L'esame del profilo della rappresentazione veritiera e

corretta

La verifica di veridicità e correttezza è stata condotta accertando: **(i)** la conformità dei criteri di valutazione applicati alle norme di legge ed alle istruzioni di vigilanza, e la loro continuità rispetto agli esercizi precedenti; **(ii)** la coerenza interna ed esterna dei dati esposti; **(iii)** l'esistenza di elementi oggettivi, tratti dalla documentazione utilizzabile, indicativi dell'esposizione di una situazione difforme da quella reale.

Occorre ribadire, come già esposto nel precedente Punto 2 esposto alle pagine 18 e 19, che l'indisponibilità del verbale ispettivo della Banca d'Italia e degli archivi aziendali – già rilevata dal precedente Collegio peritale, che proprio per tale ragione dichiarò impossibile *«una compiuta verifica della correttezza e verità»* del bilancio – preclude una verifica analitica delle singole posizioni creditizie; entro tale limite, l'esame ha riguardato la coerenza complessiva delle valutazioni.

6.a) Le rettifiche di valore sui crediti

Il comparto crediti costituisce l'area valutativa di gran lunga più significativa del bilancio in esame. Il raffronto triennale dei dati esposti nei fascicoli di bilancio è il seguente:

Grandezza (lire/mln)	**1997**	**1998**	**1999**
Rettifiche di valore su crediti e acc.ti garanzie (voce 120 del C.E.)	186.270	104.864	168.055
Riprese di valore (voce 130 del C.E.)	2.947	11.698	4.548
Sofferenze lorde (clientela ordinaria)	1.171.675	1.142.999	1.347.854
Grado di copertura delle sofferenze	47,73%	49,44%	49,08%
Incagli lordi	190.793	178.344	64.179
Grado di copertura degli incagli	10,12%	26,75%	12,61%
Risultato d'esercizio	(129.955)	(42.716)	(272.887)

Dal raffronto emergono i seguenti elementi di valutazione. In primo luogo, i criteri dichiarati sono rimasti costanti nel triennio: iscrizione dei crediti al presumibile valore di realizzo, con svalutazioni analitiche fondate su specifiche analisi delle posizioni a sofferenza ed incagliate, assenza di fondo rischi su crediti (voce 90 sempre pari a zero, con imputazione delle svalutazioni a diretta rettifica dei crediti) e integrale svalutazione degli interessi di mora maturati sulle sofferenze nel corso dei relativi esercizi. La svalutazione forfettaria di lire 145 miliardi operata in sede di situazione semestrale al 30 giugno 1999 risulta, nel bilancio d'esercizio, ricondotta a valutazioni analitiche, come dichiarato in nota integrativa.

In secondo luogo, il flusso di rettifiche dell'esercizio 1999 (lire 168.055 milioni), pur superiore del 60% a quello del 1998, non costituisce un'anomalia isolata: esso è inferiore a quello registrato nel 1997 (lire 186.270 milioni) e si inserisce in un percorso pluriennale di emersione del deterioramento del portafoglio, avviato ben prima dell'esercizio in esame. Il grado di copertura delle sofferenze (49,08%) risulta sostanzialmente allineato a quello dei due esercizi precedenti: le maggiori rettifiche del 1999 hanno cioè accompagnato la crescita dello stock di sofferenze (dovuta per lire 178.922 milioni a trasferimenti da altre categorie di crediti dubbi e per lire 108.783 milioni a nuovi ingressi da crediti in bonis), senza discontinuità nei parametri di svalutazione. La riduzione del grado di copertura degli incagli (dal 26,75% al 12,61%) trova a sua volta spiegazione nella migrazione a sofferenza delle posizioni incagliate più deteriorate (lire 125.369 milioni), con permanenza in tale categoria di posizioni a minore rischio.

In terzo luogo, quanto alla genesi delle maggiori rettifiche, la relazione

sulla gestione dichiara che *«nella valutazione dei crediti è stato necessario tenere presente la recente visita dell'Organo di Vigilanza»* e che le nuove rettifiche per 160 miliardi (oltre a circa 8 miliardi su crediti di firma) sono state appostate *«anche in chiave tuzioristica»*; già nell'assemblea del 9 novembre 1999 gli organi sociali avevano ricondotto le svalutazioni straordinarie della semestrale agli esiti dell'ispezione, ed il Collegio sindacale aveva confermato che la rettifica era *«necessaria a seguito degli esiti dell'attività ispettiva»*. Le maggiori svalutazioni trovano dunque origine dichiarata nelle risultanze della verifica condotta dall'Organo di Vigilanza, soggetto terzo ed istituzionalmente qualificato; la relazione di gestione dà altresì conto della considerazione dell'evoluzione negativa di talune posizioni riscontrata nei primi mesi del 2000, in coerenza con il principio per cui i fatti successivi alla chiusura che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento devono riflettersi nelle valutazioni di bilancio.

La profondità storica del fenomeno trova ulteriore riscontro in due documenti in atti. Il verbale dell'ispezione condotta dalla Banca d'Italia dal 23 febbraio al 23 giugno 1994 attesta che già al 31 dicembre 1993 l'Organo di Vigilanza aveva accertato sofferenze per lire 847,1 miliardi – in misura largamente eccedente le evidenze segnalate dalla Banca – e previsioni di perdita per lire 508,6 miliardi, a fronte di una perdita esposta nel bilancio 1993 di lire 62,6 miliardi: il deterioramento del portafoglio crediti emerso negli esercizi successivi affonda dunque le radici in epoca anteriore all'ingresso della Banca di Roma quale azionista di maggioranza. Il provvedimento sanzionatorio del 23 febbraio 2000 conferma a sua volta che le violazioni accertate all'esito dell'ispezione del 1999 attengono, tra l'altro,

alla mancata segnalazione all'Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdita, ascritta anche ad esponenti in carica negli esercizi 1997 e 1998. Entrambi gli elementi corroborano la conclusione per cui l'esercizio 1999 ha rappresentato il momento dell'emersione – imposta dalla verifica ispettiva – di un deterioramento formatosi in precedenza; né vi sono elementi tecnico-contabili per poter accertare che tale deterioramento del patrimonio societario sia legato ad una rappresentazione non veritiera della situazione economico-patrimoniale della Banca Mediterranea S.p.A. (quindi artificiosamente creato o amplificato).

L'esame dei fascicoli completi dei bilanci 1997 e 1998 (docc. 41 e 42 del fascicolo depositato dall'Avv. … Rosania) consente infine di completare il quadro con tre riscontri. In primo luogo, entrambi i bilanci risultano certificati dalla società di revisione KPMG S.p.A. con giudizio positivo senza rilievi (relazioni del 14 aprile 1998 e del 29 marzo 1999) e accompagnati dal parere favorevole del Collegio sindacale, che pure, per il 1998, definiva *«critico»* il comparto dei crediti dando atto dell'innalzamento delle coperture. In secondo luogo, le note integrative di entrambi gli esercizi confermano testualmente i criteri poi mantenuti nel 1999 (*«esclusivamente valutazioni analitiche»* dei crediti; integrale svalutazione degli interessi di mora maturati sulle sofferenze). In terzo luogo, la relazione sulla gestione 1997 riconduce le ingenti rettifiche di quell'esercizio a nuovi fatti negativi manifestatisi nel secondo semestre su rilevanti gruppi dei settori dell'edilizia e dell'agroalimentare, e quella del 1998 a *«pregresse politiche che hanno comportato una forte concentrazione dei rischi»* nei medesimi settori: rappresentazioni coerenti con le risultanze dell'ispezione del 1994 sopra

richiamate. Da quanto innanzi emerge che l'intero triennio (1997, 1998 e 1999) risulta redatto con criteri dichiarati omogenei e certificato senza rilievi, sicché la discontinuità del 1999 rispetto agli anni 1997 e 1998 non risiede nei criteri, bensì nell'ampiezza delle classificazioni e delle valutazioni imposte dalla verifica ispettiva, i cui esiti — come attestato dal provvedimento sanzionatorio sopra citato — evidenziarono proprio l'insufficienza delle segnalazioni riferibili agli esercizi precedenti. Pertanto, per quanto rilevabile dalla documentazione agli atti ed in base ad una verifica tecnico-contabile, risulta che il bilancio della Banca Mediterranea S.p.A. dell'anno 1999 non costituisce una sovrarappresentazione del deterioramento del patrimonio societario, ma piuttosto il rilevamento di perdite aventi radici in anni precedenti.

Nel corso del giudizio è stato prospettato dagli azionisti di minoranza, in ordine al comparto crediti, che le svalutazioni fossero state *«forzate oltre ogni limite di cautela»* al fine di deprimere il valore della Banca in vista della fusione. Tale prospettazione non trova, nella documentazione utilizzabile, riscontri oggettivi che consentano di quantificare uno scostamento rispetto ai corretti valori di iscrizione: la verifica analitica delle posizioni è preclusa dall'indisponibilità del verbale ispettivo e degli archivi aziendali. Gli elementi oggettivamente riscontrabili – la continuità dei criteri dichiarati, la stabilità dei tassi di copertura rispetto al biennio precedente, la genesi ispettiva delle maggiori classificazioni e svalutazioni, la conformità del flusso di rettifiche al trend del triennio – non depongono, in ogni caso, per un eccesso artificioso delle svalutazioni.

6.b) Il comparto titoli

Il risultato negativo delle operazioni finanziarie (lire –50.132 milioni, a fronte del contributo positivo di lire 71.397 milioni del 1998) è ascritto dalla relazione sulla gestione al negativo andamento delle quotazioni dei titoli obbligazionari: spiegazione coerente con la dinamica dei mercati obbligazionari del 1999, caratterizzati dal generalizzato rialzo dei tassi di interesse.

Quanto al trasferimento di titoli per lire 212.866 milioni al comparto immobilizzato, va evidenziato che nel corso dell'esercizio 1999, con apposita delibera consiliare, sono stati trasferiti titoli per lire 212.866.154.711 dal portafoglio non immobilizzato a quello immobilizzato; la nota integrativa espone il valore di mercato dei titoli immobilizzati (lire 171.412 milioni a fronte di un valore di bilancio di lire 213.925 milioni), facendo così emergere una minusvalenza potenziale di lire 42.514 milioni non transitata a conto economico. Sotto il profilo della chiarezza – che qui rileva – l'informativa risulta completa: l'operazione è dichiarata in nota integrativa, il divario rispetto ai valori di mercato è quantificato, ed il Collegio sindacale e la società di revisione l'hanno entrambi espressamente segnalata all'assemblea. Il lettore del bilancio era dunque posto in condizione di apprezzare pienamente natura ed effetti della scelta.

Sotto il profilo valutativo si osserva che, nel regime del D.Lgs. 87/1992, i titoli immobilizzati sono valutati al costo, salva la rilevazione di perdite durevoli di valore: per titoli obbligazionari la cui minusvalenza è riconducibile al rialzo dei tassi di mercato e che siano destinati alla detenzione durevole ed al rimborso a scadenza, la mancata imputazione a conto

economico della minusvalenza potenziale (lire 42.514 milioni) non costituisce, di per sé, violazione dei criteri legali di valutazione, fermo l'obbligo – assolto – di segnalazione in nota integrativa. Deve peraltro rilevarsi, in termini oggettivi, che l'effetto combinato delle scelte operate sul comparto titoli (42.514 milioni conseguenti al trasferimento di portafoglio e 2.882 milioni conseguenti alla modifica dei criteri di valutazione, per complessivi 45,4 miliardi circa) ha operato nella direzione del contenimento della perdita d'esercizio: circostanza che si pone in senso logicamente contrario alla prospettazione di una deliberata sottorappresentazione del patrimonio della Banca attraverso il bilancio.

6.c) La continuità aziendale

Il bilancio è stato redatto in ipotesi di continuità aziendale *«anche sul presupposto»* dell'esecuzione della fusione nella Capogruppo e del successivo scorporo del ramo di azienda bancaria, come esplicitato dalla società di revisione nel richiamo di informativa 4.4. Si tratta di un presupposto legittimo e – ciò che rileva ai fini del quesito – compiutamente dichiarato: alla data di formazione del bilancio l'operazione di fusione era stata programmata dai competenti organi ed era in corso di perfezionamento, sicché l'adozione dei criteri di funzionamento, in luogo di criteri liquidatori, risulta corretta.

6.d) Il raffronto con i valori dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda (c.d. Nuova Banca Mediterranea)

Come noto, il Tribunale di Melfi ha tratto il convincimento della non veridicità del bilancio 1999 non già dai rilievi del Collegio peritale (che si era espressamente arrestato al profilo della chiarezza, dichiarando impossibile la verifica di verità e correttezza), bensì dal raffronto tra il patrimonio netto

contabile della Banca Mediterranea al 31 dicembre 1999 (lire 102 miliardi circa) ed il valore attribuito, nella coeva operazione di scorporo, al ramo d'azienda bancario conferito nella *«Nuova Banca Mediterranea S.p.A.»* (lire 219 miliardi, elevati dal Tribunale a 260 miliardi). Tale percorso argomentativo non può essere posto a fondamento della risposta al quesito n. 2, per le seguenti ragioni di ordine metodologico e dirimenti ai fini del quesito in esame.

Il raffronto effettuato nella Sentenza del Tribunale di Melfi, oggetto del presente giudizio di gravame, pone a confronto grandezze non omogenee. La relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta dai Proff. Fiori e Marengo, periti designati dal Presidente del Tribunale di Roma (giurata il 16 giugno 2000, con data di riferimento 30 aprile 2000), determina il valore del ramo d'azienda conferito nella Mediterranea Servizi 2000 S.p.A. (poi Nuova Banca Mediterranea S.p.A.) in lire 219.395 milioni quale capitale economico, così composto: lire 90.000 milioni di patrimonio netto rettificato operativo; lire 169.800 milioni di valorizzazione degli elementi immateriali rappresentati dalla raccolta; ed un disavviamento reddituale negativo di lire 40.405 milioni. Il valore di 219,4 miliardi non è dunque un patrimonio contabile alternativo ai 102,6 miliardi esposti quale patrimonio netto nel Bilancio dell'anno 1999 della Banca Mediterranea S.p.A., ma un valore economico corrente costituito per oltre tre quarti dalla valorizzazione di un bene immateriale – la raccolta – non iscrivibile nel bilancio d'esercizio. Pertanto, la pretesa incompatibilità tra i due valori si risolve nella fisiologica **differenza tra patrimonio netto contabile e capitale economico**.

La conclusione che precede trova conferma nei principi generali. Il

patrimonio netto di bilancio è un **dato contabile**, retto da criteri prudenziali fondati sul costo (art. 2423-bis c.c.; D.Lgs. 87/1992), che per sua natura non esprime – né è chiamato ad esprimere – il **valore economico** corrente dell'impresa. La stima di un ramo d'azienda ai fini di un conferimento esprime invece un valore economico corrente, comprensivo di elementi immateriali (avviamento) non iscrivibili nel bilancio d'esercizio del soggetto cui l'azienda appartiene. La fisiologica divergenza tra le due grandezze è del resto attestata, negli stessi atti della fusione, dalla circostanza che alla Banca Mediterranea – pur con un patrimonio netto contabile di 102 miliardi – venne attribuito, ai fini del concambio, un valore economico complessivo di lire 443 miliardi (227 miliardi di capitale economico, oltre 216 miliardi di benefici fiscali ed industriali): senza che tale divergenza implichi, di per sé, alcuna falsità del bilancio. Ne discende che l'eventuale incoerenza tra le valutazioni economiche sottese al rapporto di concambio e quelle sottese alla coeva operazione di conferimento – su cui si sono concentrate le difese degli azionisti anche nel corso delle operazioni peritali – attiene semmai alla congruità del rapporto di cambio, e sarà esaminata – anche mediante una specifica verifica di comparabilità tra il valore assunto ai fini del concambio e la stima giurata ex art. 2343 c.c. redatta ai fini del conferimento – nell'ambito della risposta al quesito n. 3. La divergenza fra i due valori non è quindi idonea, sul piano logico prima ancora che tecnico, a dimostrare che il bilancio abbia esposto una situazione patrimoniale difforme da quella reale.

Analoga considerazione vale per il prezzo di acquisto delle azioni proprie (n. 15.500 azioni negoziate nel 1999 a lire 8.000 circa per azione, come da punto 8.4 della nota integrativa). Si tratta di un dato che attiene al valore di

scambio dell'azione (quindi legato semmai al valore economico del patrimonio societario e non a quello contabile) e che verrà pertanto considerato nell'ambito del terzo quesito.

6.e) Valutazione complessiva sulla rappresentazione veritiera e corretta

All'esito dell'esame condotto, e nei limiti della documentazione in atti utilizzabile, **non sono emersi elementi oggettivi idonei a dimostrare che il bilancio dell'esercizio 1999 abbia esposto una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica difforme da quella reale**. I criteri legali di valutazione risultano applicati con continuità rispetto agli esercizi precedenti; le modifiche intervenute (comparto titoli) sono state dichiarate e quantificate; le rettifiche di valore sui crediti – l'area valutativa più rilevante – presentano tassi di copertura allineati al biennio precedente e trovano genesi, per quanto rilevabile dagli atti di causa, negli esiti della verifica ispettiva dell'Organo di Vigilanza; le scelte relative al comparto titoli hanno operato in direzione opposta ad una sotto rappresentazione del patrimonio; il presupposto della continuità aziendale risulta correttamente adottato e dichiarato. Resta fermo che la verifica analitica delle singole posizioni creditizie non è consentita dalla documentazione disponibile, per l'indisponibilità – non imputabile allo scrivente – del verbale ispettivo della Banca D'Italia e degli archivi aziendali: circostanza che si rimette alla valutazione della Ecc.ma Corte di Appello.

* * * * * * *

7. Risposta ai quesiti nn. 1 e 2

Alla luce di tutto quanto precede – e riservata naturalmente alla Ecc.ma Corte di Appello ogni valutazione in punto di diritto – lo scrivente C.T.U.

risponde come segue ai primi due quesiti.

Al quesito n. 1. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 della Banca Mediterranea S.p.A., approvato con la delibera assembleare del 26 aprile 2000, presenta talune imprecisioni ed incongruenze, analiticamente esaminate al Punto 5 descritto da pagina 25 a pagina 31, aventi natura essenzialmente formale ed espositiva: esse consistono in divergenze di modesto importo tra prospetti di dettaglio della nota integrativa (riconducibili all'adeguamento alle istruzioni di vigilanza in materia di crediti impliciti di locazione finanziaria, ma non adeguatamente raccordate), in un'appostazione impropria a saldo nullo nella dinamica dei crediti dubbi, in difetti di analiticità dell'informativa sulla posta interessi di mora e in imprecisioni minori. Tali imprecisioni ed incongruenze, tuttavia, per la loro esiguità quantitativa – singolarmente e cumulativamente inferiore ad ogni ragionevole soglia di rilevanza – e per l'assenza di qualsivoglia effetto sul risultato economico e sul patrimonio netto, non incidono in modo apprezzabile sulla trasparenza del bilancio, complessivamente considerato: le informazioni essenziali sulla situazione della Banca (l'eccezionale dimensione della perdita, l'assenza di redditività operativa, il deficit di patrimonio di vigilanza, la subordinazione della continuità aziendale all'esecuzione della fusione) risultavano infatti esposte in modo esplicito nel fascicolo di bilancio ed espressamente richiamate dal Collegio sindacale e dalla società di revisione. In tali termini, **la delibera di approvazione del bilancio per cui è causa non appare difforme dal principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c.**, quale declinato dalla giurisprudenza richiamata dalla Ecc.ma Corte di Appello, in quanto le imprecisioni ed incongruenze riscontrate non risultano idonee a

comprometterne la funzione informativa.

Al quesito n. 2. Nei limiti della documentazione in atti utilizzabile – stante l'inutilizzabilità della documentazione dichiarata inammissibile dalla Ecc.ma Corte di Appello e l'indisponibilità del verbale ispettivo dell'anno 1999 della Banca d'Italia, che preclude la verifica analitica delle singole posizioni creditizie – **non sono emersi elementi oggettivi idonei a dimostrare che il bilancio dell'esercizio 1999 abbia rappresentato in modo non veritiero o non corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio**. I criteri di valutazione risultano conformi alla disciplina applicabile ed applicati con continuità; le rettifiche di valore sui crediti presentano gradi di copertura allineati agli esercizi precedenti e traggono origine dichiarata dagli esiti dell'attività ispettiva dell'Organo di Vigilanza; le scelte relative al comparto titoli – le uniche con effetto migliorativo del risultato – sono state compiutamente dichiarate e non violano i criteri legali di valutazione; il raffronto con i valori attribuiti al ramo d'azienda nella successiva operazione di conferimento, posto dal Tribunale di Melfi a fondamento del giudizio di non veridicità, non è utilizzabile sotto il profilo metodologico, ponendo a confronto grandezze non omogenee, patrimonio netto contabile e valore economico corrente, valore quest'ultimo che attiene semmai alla congruità del rapporto di concambio che sarà esaminata in sede di risposta al quesito n. 3.

Paragrafo 2 - Verifica tecnico-contabile del rapporto di concambio applicato in sede di fusione per incorporazione della Banca Mediterranea S.p.A. (incorporata) nella Banca di Roma S.p.A. (incorporante), al fine di accertare se lo stesso sia o meno immune da vizi e, in caso positivo, determinazione del congruo rapporto di cambio.

* * * * * * *

1. Il quesito formulato dalla Corte di Appello in merito alla verifica tecnico-contabile del rapporto di concambio applicato in sede di fusione per incorporazione della Banca Mediterranea S.p.A. (incorporata) nella Banca di Roma S.p.A. (incorporante)

Con il terzo quesito formulato nell'Ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte di Appello ha chiesto allo scrivente il seguente accertamento:

«3. dica il CTU se il rapporto di concambio in sede di fusione sia o meno immune da vizi avendo riguardo ad una ragionevole banda di oscillazione ed attraverso un giudizio integrato di valutazione al fine della migliore approssimazione verso una stima effettivamente adeguata (Cass. n. 15025/16 e n. 4344/2023). Laddove riscontri profili di incongruità o irragionevolezza provveda, sulla scorta della documentazione contabile in atti, alla determinazione del rapporto di cambio immune dai vizi predetti e nel rispetto della metodologia innanzi indicata e precisata in sede di legittimità».

Il quesito recepisce i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ivi richiamata, che lo scrivente ha assunto quale griglia di verifica: **(i)** non esiste un unico rapporto di cambio *«esatto»* ed oggettivamente determinabile, poiché la valutazione delle società partecipanti ad una fusione è per sua natura un procedimento estimativo che conduce ad un intervallo di valori (purché) ragionevoli; **(ii)** il sindacato sul concambio va dunque condotto verificando se il rapporto adottato ricada entro una ragionevole banda di oscillazione,

ossia se esso non risulti manifestamente incongruo o irragionevole; **(iii)** la stima deve fondarsi su un *«giudizio integrato di valutazione»*, ovvero sull'impiego congiunto e comparato di una pluralità di metodologie (patrimoniali, reddituali e di mercato), applicate in modo omogeneo alle società partecipanti, al fine della migliore approssimazione verso una stima effettivamente adeguata. A tali criteri si aggiunge — come già precisato nel verbale delle operazioni peritali del 9 marzo 2026 e condiviso dalle Parti presenti — la necessità di un **approccio ex ante**: la congruità del rapporto di cambio va apprezzata sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili alla data della sua determinazione, e non alla luce di fatti, risultati o operazioni successivi.

* * * * * * *

2. La documentazione esaminata

La verifica è stata condotta sulla seguente documentazione in atti: il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-bis c.c. (in vigore *ratione temporis*), depositato per l'iscrizione presso gli Uffici delle Imprese di Roma e di Potenza il 22 marzo 2000 e pubblicato per estratto sulla G.U. del 25 marzo 2000; la relazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Mediterranea S.p.A. ex art. 2501-quater c.c. (in vigore *ratione temporis*), che illustra e giustifica il rapporto di cambio; la relazione di stima del rapporto di cambio redatta il 13 marzo 2000 dall'*advisor* Lazard Vitale Borghesi & C. S.r.l. (di seguito anche «LVB»), allegata quale parte integrante alla relazione consiliare; la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta il 24 marzo 2000 dalla Reconta Ernst & Young S.p.A., quale esperto per la Banca Mediterranea designato ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. (in vigore

ratione temporis) dal Presidente del Tribunale di Melfi; la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta il 24 marzo 2000 dalla KPMG S.p.A. quale esperto per la Banca di Roma designato ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. (in vigore *ratione temporis*) dal Presidente del Tribunale di Roma; il verbale dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, della Banca Mediterranea del 26 aprile 2000; i fascicoli di bilancio al 31 dicembre 1999 della Banca Mediterranea e della Banca di Roma (le cui situazioni patrimoniali, rappresentate dai rispettivi progetti di bilancio approvati dai Consigli di Amministrazione del 13-14 marzo 2000, hanno costituito le situazioni di riferimento ex art. 2501-ter c.c. in vigore *ratione temporis*); la *fairness opinion* (parere di congruità) del Prof. Franco Fontana redatta su incarico del Consiglio di Amministrazione della Banca di Roma (incorporante).

La verifica si è inoltre avvalsa dei seguenti ulteriori documenti in atti: la relazione di stima ex art. 2343 c.c. (in vigore *ratione temporis*) redatta dai Proff. Giovanni Fiori e Guglielmo Marengo, periti designati dal Presidente del Tribunale di Roma, giurata il 16 giugno 2000 (e riferita alla data del 30 aprile 2000), completa dei relativi allegati (tra cui il bilancio di scorporo al 30 aprile 2000, il progetto di integrazione predisposto dall'*advisor* industriale, la relazione tecnica sul piano triennale 2000-2002 e la relazione della società di revisione sulle verifiche della situazione patrimoniale del ramo); l'atto notarile per Notar Gennaro Mariconda del 26 giugno 2000 con cui la Banca di Roma ha conferito nella Nuova Banca Mediterranea S.p.A. (già Mediterranea Servizi 2000 S.p.A.) il ramo di azienda oggetto della predetta relazione di stima ex art. 2343 e derivante dal patrimonio della incorporata Banca Mediterranea; gli atti societari della conferitaria Mediterranea Servizi

2000 S.p.A., poi Nuova Banca Mediterranea S.p.A. (costituzione 18 maggio 2000 ed aumento del capitale sociale 16 giugno 2000); il bilancio della Nuova Banca Mediterranea al 31 dicembre 2000; gli atti della successiva dismissione delle azioni della Nuova Banca Mediterranea S.p.A. (fra cui documentazione dell'*advisor* Rothschild dell'aprile-giugno 2001; scambio di lettere del 30 agosto 2001 fra Banca di Roma e Banca Popolare di Bari; contratto del 19 dicembre 2001 con cui la Banca di Roma ha ceduto alla Nuova Finanziaria Mediterranea S.p.A., quale soggetto designato dalla Banca Popolare di Bari, le azioni della Nuova Banca Mediterranea rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa; lettera autorizzativa della Banca d'Italia del 6 novembre 2001 Prot. 10366; i progetti di fusione che hanno avuto come finalità l'assorbimento della Nuova Banca Mediterranea nella Banca Popolare di Bari); la relazione depositata il 4 gennaio 2006 a firma dei Consulenti Tecnici nominati nell'interesse delle Parti assistite dall'Avv. Elman Rosania ed altri; il verbale dell'ispezione della Banca d'Italia 23 febbraio - 23 giugno 1994; estratto della relazione trimestrale della Banca di Roma al 30 settembre 2000. Restano ferme le esclusioni già precisate al punto 2 del precedente Paragrafo 1: non è stata quindi utilizzata la documentazione dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello con la Sentenza non definitiva n. 447/2025 ed in particolare i documenti sub lettere A-E depositati il 5 ottobre 2005 e la relazione tecnica redatta per la Procura della Repubblica di Potenza. Come già precisato nel precedente Paragrafo 1, al fine di facilitare la consultazione della documentazione agli atti via via citata nel prosieguo dell'analisi tecnico-contabile, nel documento allegato sub n. 4 alla presente relazione di CTU vengono elencati i vari documenti, il fascicolo in cui sono

contenuti e la relativa numerazione attribuita ai fini della indicizzazione.

* * * * * * *

3. L'operazione di fusione per incorporazione della Banca Mediterranea S.p.A. (incorporata) nella Banca di Roma S.p.A. (incorporante) ed il relativo rapporto di concambio deliberato

Alla data dell'operazione di fusione oggetto di analisi, la Banca Mediterranea S.p.A. aveva un capitale sociale di lire 365.812.380.000, diviso in n. 73.162.476 azioni ordinarie da nominali lire 5.000, e deteneva n. 838.665 azioni proprie (1,146% del capitale); la Banca di Roma S.p.A., capogruppo quotata alla Borsa di Milano, aveva un capitale di lire 2.675.008.375.000, diviso in n. 5.350.016.750 azioni ordinarie da nominali lire 500, e possedeva n. 38.840.319 azioni Banca Mediterranea, pari al 53,09% del capitale (per completezza si precisa che alla data del 31 dicembre 1999 la Banca di Roma possedeva 38.724.566 azioni della Banca Mediterranea, rappresentanti il 52,93% dell'intero capitale sociale di quest'ultima, e che successivamente al 31 dicembre 1999, prima della fusione, sono state acquistate dalla Banca di Roma 115.753 azioni, quindi per una quota marginale, della Banca Mediterranea, raggiungendo così al momento della fusione il possesso di complessive 38.840.319 azioni, come già innanzi precisato). L'operazione — individuata dai Consigli di Amministrazione delle due banche nelle sedute del 19 ottobre 1999 (Banca di Roma) e del 25 ottobre 1999 (Banca Mediterranea) quale soluzione della crisi della banca lucana, in un contesto seguito dall'Organo di Vigilanza (Banca d'Italia) che ne aveva sollecitato la realizzazione entro il primo semestre 2000 — prevedeva l'annullamento senza concambio delle azioni proprie e delle azioni possedute dall'incorporante e l'emissione di massime n. 83.708.730 nuove azioni

ordinarie Banca di Roma, da attribuire agli azionisti terzi (di minoranza) della Banca Mediterranea (titolari di n. 33.483.492 azioni) nella misura di 5 azioni ordinarie Banca di Roma da nominali lire 500, godimento 1° gennaio 2000, per ogni 2 azioni ordinarie Banca Mediterranea da nominali lire 5.000 (rapporto pari a 2,5 azioni dell'incorporante per ciascuna azione dell'incorporata), con aumento del capitale della Banca di Roma fino a massime lire 2.716.862.740.000 (quindi da n. 5.350.016.750 azioni a 5.433.725.480 azioni, corrispondente a 5.350.016.750 + 83.708.730, del valore nominale di lire 500 cadauna). Per la gestione dei resti azionari, la Banca di Roma si è resa disponibile ad acquistare e cedere azioni della Banca Mediterranea al controvalore di lire 5.830 per azione.

Il progetto è stato approvato dall'assemblea straordinaria della Banca Mediterranea del 26 aprile 2000 con il voto favorevole di n. 39.118.335 azioni (53,468% del capitale), il voto contrario di n. 1.373.072 azioni (1,814%) e n. 766 astensioni; la delibera è stata iscritta nel registro delle imprese il 17 maggio 2000; l'atto di fusione è stato stipulato il 21 giugno 2000, con effetti dal 1° luglio 2000 e imputazione contabile e fiscale delle operazioni dell'incorporata al bilancio dell'incorporante dal 1° gennaio 2000.

* * * * * * *

4. Il processo valutativo posto a base del rapporto di concambio

4.a) Impostazione metodologica

Il rapporto di cambio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Mediterranea sulla scorta della relazione di stima dell'*advisor* LVB, con data di riferimento 31 dicembre 1999 e quotazioni di borsa rilevate

sino al 3 marzo 2000 (media dell'ultimo mese). L'impianto metodologico presenta i seguenti caratteri qualificanti, documentati nella relazione dell'*advisor* e in quella consiliare: **(i)** l'adozione congiunta di **metodologie analitiche** (metodo patrimoniale complesso e metodo patrimoniale complesso con verifica reddituale, c.d. UEC complesso) e di **metodologie sintetiche di mercato** (confronto tra la capitalizzazione di borsa della Banca di Roma e il valore della Banca Mediterranea desunto dall'applicazione dei multipli (Prezzo/Patrimonio netto) e [(Prezzo – Patrimonio netto)/Raccolta totale] rilevati con riferimento ad un campione di banche quotate comparabili alla Banca Mediterranea per classe dimensionale (in particolare quali banche comparabili sono state considerate: Banco Desio, Credito Valtellinese, B.P. Intra, Banco di Chiavari, Banca di Legnano, B.P. Sondrio, B.P. Spoleto); **(ii)** l'applicazione **omogenea** dei criteri alle due banche: medesimi coefficienti di valorizzazione della raccolta (più nello specifico 7% per raccolta tramite depositi, 2% per altra raccolta diretta, 2% per raccolta indiretta gestita, 1% per raccolta indiretta amministrata), medesimi parametri per il costo del capitale (o tasso di rendimento del capitale giudicato soddisfacente), c.d. CAPM (risk free 4,27%, premio per il rischio 5%, beta 0,97 per Banca di Roma e 0,99 per Banca Mediterranea, quest'ultimo desunto dal campione delle Banche comparabili), medesimo orizzonte temporale di osservazione delle quotazioni; **(iii)** valori per azione calcolati al netto dei dividendi di prevista distribuzione, sulle sole azioni in circolazione (al netto delle azioni proprie) e su basi *fully diluted*; **(iv)** l'esclusione di premi di maggioranza e sconti di minoranza, a tutela paritaria delle minoranze, trattandosi di incorporazione di una controllata nella controllante.

4.b) I valori *«stand alone»* e la componente dei benefici della fusione

L'applicazione dei criteri in ottica *«stand alone»* (ossia a prescindere dai benefici dell'operazione) ha condotto ai seguenti valori per azione e rapporti:

Criterio	**B. Mediterranea (lire/az.)**	**B. di Roma (lire/az.)**	**Rapporto**
Patrimoniale complesso	3.570	2.988	1,20
Patrimoniale complesso con verifica reddituale (UEC)	2.435	2.770	0,88
Media criteri analitici			**1,04**
Prezzo / Patrimonio netto	2.405	2.233	1,08
(Prezzo – Patrimonio netto) / Raccolta totale	3.144	2.233	1,41
Media criteri di mercato			**1,24**

A tali risultanze *«stand alone»* — che collocano il rapporto di cambio teorico tra 1,04 e 1,24 azioni Banca di Roma per azione Banca Mediterranea, come rilevato anche dall'esperto Reconta Ernst & Young — l'*advisor* ed i Consigli di Amministrazione hanno aggiunto la considerazione dei **benefici connessi alla realizzazione della fusione**, quantificati in complessive lire **216 miliardi circa**: benefici di natura fiscale (valore attuale delle imposte prepagate dalla Banca Mediterranea in relazione alle rettifiche su crediti eccedenti i limiti di deducibilità, c.d. «settimi e noni»; valore attuale delle perdite fiscali pregresse della incorporata riportabili dall'incorporante; benefici derivanti dall'applicazione della c.d. «legge Ciampi») e benefici industriali (risparmi di costo attesi dalla razionalizzazione delle strutture). Con scelta espressamente motivata dall'esigenza di tutela delle minoranze — trattandosi di fusione tra controllante e controllata, con *quorum* assembleare nella disponibilità del socio di maggioranza (Banca di Roma, società incorporante) — **l'intero valore dei benefici della fusione è stato attribuito**

al capitale della Banca Mediterranea, ed espresso in un maggior numero di azioni Banca di Roma da emettersi per ogni azione dell'incorporata, calcolando tale maggior numero di azioni sulla base di una relativa valorizzazione pari alla media dei prezzi di borsa registrata nell'ultimo mese (il medesimo orizzonte temporale adottato ai fini dell'applicazione dei criteri di mercato). Ne è derivata la seguente banda di oscillazione del rapporto di concambio: **minimo 2,37 – massimo 2,58**; entro tale intervallo i Consigli di Amministrazione hanno fissato il rapporto al valore intermedio, approssimato al primo decimale, di 2,5 (5 azioni ogni 2).

4.c) Le verifiche degli esperti e dell'Autorità di Vigilanza

L'esperto designato dal Presidente del Tribunale di Melfi ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. (Reconta Ernst & Young S.p.A.), all'esito di un lavoro comprensivo dell'esame critico dei metodi, di incontri con il management e con la società di revisione, della verifica dell'applicazione omogenea dei metodi, della verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati e della correttezza matematica dei calcoli, nonché di autonome analisi di sensitività, ha ritenuto adeguati i metodi di valutazione adottati ed ha espresso parere favorevole sulla congruità del rapporto di cambio. Analogo giudizio di congruità è stato espresso dalla KPMG S.p.A., esperto nominato dal Tribunale di Roma per la Banca di Roma, come attestato nel verbale assembleare del 26 aprile 2000. La Banca d'Italia ha autorizzato la fusione ex art. 57 T.U.B. in data 21 marzo 2000.

* * * * * * *

5. Le verifiche svolte dallo scrivente CTU

5.a) Conformità dell'impianto valutativo al *«giudizio integrato di valutazione»*

Il processo valutativo sopra descritto risulta, sotto il profilo metodologico, conforme al paradigma del giudizio integrato di valutazione richiamato dalla Corte di Appello: sono stati impiegati congiuntamente quattro criteri, espressivi della dimensione patrimoniale (patrimoniale complesso), della dimensione mista patrimoniale-reddituale (UEC complesso, che sconta, nel caso di specie, la non adeguata redditività sia della incorporata che della incorporante, con conseguente penalizzazione, con particolare riferimento alla incorporata, del sottoreddito atteso) e della dimensione di mercato (due multipli applicati ad un campione di banche comparabili alla incorporata, raffrontati alle quotazioni di borsa dell'incorporante); i criteri risultano applicati in modo omogeneo ad entrambe le banche, come verificato dall'esperto ex art. 2501-quinquies e come riscontrato dallo scrivente sui parametri esposti negli atti dell'operazione (coefficienti di valorizzazione della raccolta applicati nella medesima misura; tasso di rendimento CAPM (Capital Asset Pricing Model) determinato con i medesimi parametri per entrambe le Banche; medesimo orizzonte di previsione del reddito prospettico; valori al netto dei dividendi e su basi *fully diluted*); la mancata applicazione di criteri di tipo finanziario (attualizzazione dei dividendi attesi) è espressamente motivata nella relazione dell'*advisor* con argomenti — il rapporto di controllo tra le società, il diverso posizionamento e orizzonte di pianificazione, la scarsa confrontabilità delle proiezioni — coerenti con la prassi professionale dell'epoca, tanto più a fronte di una incorporata in sottoreddito, per la quale un criterio fondato sui flussi distribuibili attesi avrebbe condotto a valori ancora inferiori a quelli espressi dal metodo UEC.

Sotto il profilo della tutela delle minoranze, l'esclusione di premi di maggioranza e sconti di minoranza e — soprattutto — l'attribuzione dell'intero valore dei benefici della fusione (216 miliardi) al capitale della incorporata costituiscono scelte metodologiche univocamente a tutela degli azionisti terzi (di minoranza) della Banca Mediterranea: in un'ottica *«stand alone»* pura, ovvero con allocazione dei benefici in proporzione ai valori dei capitali delle due società, la partecipazione delle minoranze a tali benefici sarebbe stata pressoché trascurabile, dato lo sbilancio dimensionale tra le due banche. A conferma della correttezza delle metodologie di valutazione applicate nel caso di specie, si segnala che nella medesima relazione depositata il 4 gennaio 2006 a firma dei Consulenti Tecnici nominati nell'interesse delle Parti assistite dall'Avv. … Rosania ed altri, viene espressamente riconosciuto che *«le metodologie applicate per la determinazione del concambio sono in sé corrette e conformi alle migliori prassi»*, appuntando le proprie censure esclusivamente sui *«dati di partenza di Banca Mediterranea, sia patrimoniali che economici»*, con la precisazione che *«se la base di calcolo è errata, l'errore travolge anche i risultati conseguiti attraverso procedimenti in assoluto corretti»* (vds. pag. 129 di detta relazione di CTP). Pertanto, i CCTTPP nominati nell'interesse degli azionisti di minoranza, con detta relazione, non mettono in discussione le metodologie applicate, bensì i dati posti a base degli stessi (quindi i dati di input). I dati di partenza — ossia il bilancio al 31 dicembre 1999 — sono stati già oggetto della verifica condotta in risposta ai primi due quesiti, con gli esiti già illustrati.

5.b) Ricostruzione aritmetica della banda di oscillazione

Lo scrivente ha proceduto a ricostruire il percorso aritmetico di formazione della banda 2,37-2,58, indicata nei documenti a supporto del progetto di fusione. Tale ricostruzione aritmetica è stata effettuata sulla base dei dati esposti negli atti dell'operazione di fusione, verificandone la quadratura. I benefici della fusione (lire 216 miliardi), ripartiti sulle n. 72.323.811 azioni Banca Mediterranea in circolazione (73.162.476 azioni al netto delle 838.665 azioni proprie), esprimono un valore di circa lire 2.987 per azione che, tradotto in azioni Banca di Roma valorizzate alla media dei prezzi di borsa rilevati nell'ultimo mese (lire 2.233 per ogni azione della Banca di Roma, quale desumibile dai criteri di mercato), corrisponde a circa 1,34 azioni aggiuntive della Banca di Roma per ogni azione della Banca Mediterranea. Sommando tale componente ai rapporti *«stand alone»* medi si ottiene:

Componente	**Minimo**	**Massimo**
Rapporto «stand alone» (media criteri analitici / di mercato)	1,04	1,24
Benefici della fusione (L. 216 mld ÷ 72.323.811 azioni ÷ L. 2.233)	1,34	1,34
Banda ricostruita dallo scrivente	**2,38**	**2,58**
Banda indicata dall'*advisor* e recepita dai CdA	**2,37**	**2,58**

La banda dichiarata risulta dunque integralmente ricostruibile e aritmeticamente quadrata (lo scarto di 0,01 sul minimo è ascrivibile ai meri arrotondamenti). Il rapporto prescelto (2,5) si colloca all'interno della banda, in posizione lievemente superiore al punto medio (2,475): non al margine inferiore, dunque, ma in posizione mediana, con approssimazione al primo decimale dichiaratamente funzionale alla semplificazione della gestione dei resti.

5.c) Verifiche di coerenza dei valori *«stand alone»*

Pur non essendo versati in atti i calcoli analitici dell'*advisor* nel loro dettaglio, i valori esposti risultano coerenti, per ordine di grandezza, con i dati dei bilanci al 31 dicembre 1999 delle due banche e con i parametri dichiarati.Q Quanto alla Banca Mediterranea, il valore per azione del metodo patrimoniale complesso (lire 3.570, pari a circa 258 miliardi per l'intero capitale in circolazione) è ben superiore al patrimonio netto contabile (102,6 miliardi o in alternativa 96,7 se dal patrimonio netto viene detratto il valore delle azioni proprie, pari rispettivamente a circa lire 1.418 e 1.336 per ciascuna azione della Banca Mediterranea in circolazione, escludendo quindi le azioni proprie): la differenza è spiegata dalla valorizzazione della raccolta quale bene immateriale (l'applicazione dei coefficienti dichiarati agli aggregati di raccolta diretta ed indiretta esposti in bilancio conduce ad un valore dell'ordine di 150-190 miliardi) e dall'espressione a valori correnti delle poste patrimoniali (con riduzione per la minusvalenza latente sul portafoglio titoli immobilizzato, assunto ai valori di mercato indicati in bilancio, e incremento per le plusvalenze immobiliari da perizia aggiornata). Il minor valore espresso dal metodo UEC (lire 2.435) riflette la penalizzazione derivante dal sottoreddito della Banca Mediterranea. Si segnala altresì che, nella determinazione del patrimonio netto rettificato, l'*advisor* non ha applicato ai crediti rettifiche ulteriori per perdite potenziali, *«assumendo la sostanziale adeguatezza delle valutazioni di bilancio effettuate dagli amministratori»*. Quanto alla Banca di Roma, il valore patrimoniale complesso (lire 2.988 per ciascuna azione in circolazione) eccede sia il patrimonio netto contabile per azione (circa lire 2.045 per ciascuna azione della Banca di Roma o in

alternativa lire 2.020 per ciascuna azione in circolazione, quindi al netto delle azioni proprie, ed escludendo dal patrimonio netto i dividendi proposti in distribuzione) sia la media di borsa utilizzata (lire 2.233): la circostanza che nei criteri di mercato l'incorporante sia stata assunta alla propria quotazione di borsa (lire 2.233, media dell'ultimo mese precedente al 3 marzo 2000) — valore inferiore ad ogni altra espressione del suo valore emersa nel processo valutativo (vds. pagina 77 del bilancio della Banca di Roma al 31 dicembre 1999: lire 2.473 quale prezzo di fine anno 1999 e lire 2.260 quale prezzo minimo nel corso dell'anno 1999) — mentre l'incorporata è stata valorizzata con i multipli delle comparabili, ha operato a tutela degli azionisti della Banca Mediterranea, elevando i relativi rapporti di cambio teorici (1,08 e 1,41) rispetto a quelli determinati con i criteri analitici basati sul Patrimonio complesso. Un riscontro indipendente della conformità alla prassi dei coefficienti di valorizzazione della raccolta proviene infine dalla relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta, per la coeva operazione di conferimento del ramo di azienda nella Nuova Banca Mediterranea S.p.A., dai periti designati dal Presidente del Tribunale di Roma: la valorizzazione della raccolta del ramo d'azienda è determinata con coefficienti identici a quelli dell'*advisor* (7% dei depositi; 2% delle altre componenti della raccolta diretta; 2% della raccolta gestita; 1% dell'amministrata), per un valore di lire 169.800 milioni (quindi coerente con la forbice da 150 a 190 miliardi innanzi riportata e rilevata sulla base dei valori di raccolta desumibili dal bilancio della Banca Mediterranea al 31 dicembre 1999).

5.d) Il valore complessivamente riconosciuto agli azionisti della Banca Mediterranea

Il rapporto di 2,5, valorizzato alla media di borsa di riferimento dell'azione Banca di Roma (lire 2.233), esprime un valore implicito di **lire 5.582,50 per ogni azione Banca Mediterranea** — coincidente con il valore accertato anche dal Tribunale di Melfi quale corrispettivo attribuito — cui corrisponde, per l'intero capitale in circolazione, un controvalore di circa **404 miliardi di lire**; il controvalore fissato per la gestione dei resti è stato anzi superiore (lire 5.830 per azione, pari a circa 422 miliardi per l'intero capitale). Tali grandezze si prestano ad alcuni raffronti significativi (importi per azione in lire):

Grandezza	**Valore**
Patrimonio netto contabile per azione al 31.12.1999	1.480
Valore «stand alone» patrimoniale complesso (advisor)	3.570
Patrimonio netto contabile per azione al 31.12.1998	5.132
Valore implicito del concambio (2,5 × L. 2.233)	**5.582,50**
Patrimonio netto contabile per azione al 31.12.1997	5.757
Controvalore fissato per la gestione dei resti	5.830

Ne emerge che agli azionisti terzi (di minoranza) della Banca Mediterranea è stato riconosciuto un valore per azione pari a circa **quattro volte il patrimonio netto contabile** risultante dal bilancio al 31 dicembre 1999 (la cui attendibilità è stata verificata in risposta ai primi due quesiti), sostanzialmente allineato al patrimonio netto contabile per azione del 1997 e quindi anteriore alle perdite cumulate nel biennio 1998-1999 (oltre 315,6 miliardi di lire). Tale risultato deriva dalla valorizzazione della raccolta e, soprattutto, dall'attribuzione integrale alle minoranze — in proporzione alle azioni possedute — dei benefici fiscali e industriali dell'operazione. Un ulteriore riscontro oggettivo proviene dal bilancio al 31 dicembre 1999

dell'incorporante, sottoposto a revisione: la partecipazione nella Banca Mediterranea (52,93%) vi è iscritta per lire 225.825 milioni — pari a circa lire 5.800 per azione, previa appostazione di rettifiche di valore cumulate per lire 82.265 milioni — valore di carico convergente con quello implicito nel concambio. Le difese degli azionisti traggono da tale convergenza argomento per una asserita predeterminazione del rapporto, ma lo scrivente, in assenza di elementi che possano con oggettività mettere in dubbio il valore delle azioni della Banca Mediterranea iscritto nel bilancio della Banca di Roma regolarmente certificato dalla Società di revisione, non può che confermare tale congruenza quantitativa.

5.e) Esame dei profili critici prospettati dalle Parti

Il raffronto con i prezzi di acquisto delle azioni Banca Mediterranea in epoca anteriore.

Nel corso dell'assemblea del 26 aprile 2000 e del giudizio è stato più volte valorizzato il raffronto tra il valore implicito del concambio (lire 5.582,50/5.830) ed i prezzi ai quali le azioni della Banca Mediterranea erano state in precedenza negoziate: lire 15.000 per l'acquisto del pacchetto azionario, ipotizzato nell'anno 1994 nella misura del 30%, da parte della Banca di Roma (prezzo poi ricondotto a lire 8.000 all'esito dell'ispezione dell'epoca effettuata dalla Banca d'Italia e della determinazione dell'*advisor* allora incaricato); lire 8.000 per acquisti effettuati dall'incorporante sino all'aprile 1999; lire 8.001 quale prezzo medio delle n. 15.500 azioni proprie acquistate dalla banca nel 1999 (punto 8.4 della nota integrativa del bilancio 1999), dato quest'ultimo già valorizzato dal Collegio peritale di primo grado

quale discordanza rispetto al rapporto di concambio di Lire 5.830. In proposito lo scrivente osserva che tali prezzi si riferiscono ad epoche anteriori alla data di riferimento della stima (31 dicembre 1999) e si formarono su parametri patrimoniali radicalmente diversi: il livello di lire 8.000 si formò sui parametri patrimoniali dei bilanci 1994-1996 (patrimonio netto contabile per azione dell'ordine di lire 7.500 a fine 1996, cui aggiungere le componenti economiche non oggetto di contabilizzazione, fra cui la componente immateriale della raccolta) e rimase coerente con l'informazione contabile disponibile per tutto il 1997, allorché la perdita di quell'esercizio non era ancora emersa; i prezzi praticati nel 1998 (lire 5.090 per gli acquisti da parte della Banca di Roma; lire 6.029 in media per l'acquisto di azioni proprie) si adeguarono in discesa ai patrimoni netti contabili nel frattempo emersi (lire 5.757 a fine 1997; lire 5.132 a fine 1998), a conferma del collegamento tra i prezzi interni e i dati contabili via via pubblicati; i soli acquisti del 1999, a lire 7.615-8.001, si discostano dal patrimonio contabile allora corrente e costituiscono, per l'esiguità delle quantità e per la loro stessa anomalia, un dato privo di attitudine parametrica. Le perdite dell'intero triennio 1997-1999 hanno infine ridotto il patrimonio contabile per azione a lire 1.402 al 31 dicembre 1999.

A parere dello scrivente, assumere quei prezzi quale parametro del concambio al 31 dicembre 1999 significherebbe attribuire al rapporto di cambio — che è funzione dei valori correnti alla data di riferimento — la finalità di porre rimedio al deterioramento patrimoniale intervenuto *medio tempore*, che attiene semmai (ove tale deterioramento venga assunto come illegittimamente causato) a profili risarcitori estranei al presente quesito. Vale

anzi il rilievo inverso: nonostante il deterioramento del patrimonio, il valore riconosciuto in concambio (5.582,50) è risultato dello stesso ordine di grandezza del patrimonio contabile per azione ante perdite, per effetto dei meccanismi correttivi innanzi descritti. Il quadro è ulteriormente chiarito dalla serie completa dei prezzi di carico delle azioni proprie, ricostruibile dalle note integrative dei bilanci 1997-1999: alle consistenze iniziali ed agli acquisti del 1997, contabilizzati a lire 8.000 esatte per azione, seguirono nel 1998 acquisti di n. 399.989 azioni al controvalore complessivo di lire 2.411.653.000, ossia ad un prezzo medio di circa lire 6.029 per azione — inferiore di circa un quarto rispetto ad 8.000 e prossimo ai valori poi espressi dal concambio — e nel 1999 i già ricordati acquisti di n. 15.500 azioni a lire 8.001, per un valore medio di carico finale di circa lire 7.060 (riserva di lire 5.921.061.000 a fronte di n. 838.665 azioni). Il «prezzo interno» delle azioni proprie non era dunque affatto costante né ancorato a quota 8.000: proprio nell'esercizio successivo all'emersione delle perdite 1997 la banca acquistava in media a circa lire 6.000, il che priva l'isolato dato del 1999 (n. 15.500 azioni, pari ad appena lo 0,02% del capitale) di qualunque significatività a fungere da parametro presuntivo del «giusto concambio». Quanto infine al prezzo di lire 15.000 pattuito nel 1994 per l'ingresso della Banca di Roma quale azionista di maggioranza, il verbale dell'ispezione condotta dalla Banca d'Italia dal 23 febbraio al 23 giugno 1994 – in atti – documenta che esso si formò su rappresentazioni contabili che la stessa Vigilanza giudicò inattendibili, avendo l'ispezione accertato, già al 31 dicembre 1993, sofferenze per lire 847,1 miliardi e previsioni di perdita per lire 508,6 miliardi, a fronte di una perdita esposta nel bilancio 1993 di lire 62,6 miliardi:

circostanza che priva quel prezzo di ogni attitudine parametrica.

La tesi della «somma delle parti» e il richiamo all'operazione di scorporo (c.d. Nuova Banca Mediterranea).

Le difese degli azionisti — anche nel corso delle presenti operazioni peritali — sostengono che il concambio andrebbe individuato tenendo conto del valore del capitale economico dell'incorporata determinato come *«somma delle parti»*, assumendo il prezzo di mercato conseguito con la successiva cessione della Nuova Banca Mediterranea (550 miliardi di lire) ed il valore delle attività trattenute dall'incorporante quantificate in 2.008 miliardi di lire, con conseguente valore economico della Banca Mediterranea in complessivi 2.558 miliardi di lire (vds. pagg. 125, 132-133 e 136-139 della relazione depositata il 4 gennaio 2006 a firma dei Consulenti Tecnici nominati nell'interesse delle Parti assistite dall'Avv. … Rosania ed altri): si tratta, in termini tecnici, di una ricostruzione *ex post*, in quanto fondata su grandezze, con particolare riferimento al prezzo di cessione delle azioni della Nuova Banca Mediterranea (550 miliardi di lire), manifestatesi successivamente alla data di riferimento della fusione.

Gli atti dell'operazione di conferimento e della successiva dismissione, ritualmente acquisiti al giudizio, consentono di vagliare compiutamente la tesi. Risulta documentato che: **(i)** il ramo d'azienda conferito nella Mediterranea Servizi 2000 S.p.A. (poi Nuova Banca Mediterranea), costituito da 78 sportelli, escludeva i crediti in sofferenza, l'intero portafoglio titoli, le immobilizzazioni materiali ed immateriali, le partecipazioni non funzionali, il credito verso l'Acquedotto Pugliese (circa 136 miliardi), 9 sportelli e circa 170 dipendenti, trattenuti dall'incorporante; **(ii)** con la relazione di stima ex

art. 2343 c.c. è stato determinato il capitale economico del ramo di azienda conferito in lire 219.395 milioni a fronte di un valore contabile di lire 90.000 milioni; **(iii)** la posta di lire 1.894 miliardi (*«stock di tesoreria»*), inserita nell'attivo del ramo di azienda conferito, costituisce, per espressa attestazione della perizia e della società di revisione che ne ha verificato la situazione patrimoniale, la contropartita di riequilibrio delle componenti escluse dal conferimento ed al fine quindi di determinare in lire 90.000 milioni il valore contabile del patrimonio conferito; **(iv)** la Nuova Banca Mediterranea — priva di sofferenze, patrimonializzata anche mediante un prestito subordinato di 50 miliardi e con redditività in progressivo avviamento — è stata ceduta il 19 dicembre 2001, all'esito di una procedura curata dall'*advisor* Rothschild (che ne aveva stimato il valore, nell'aprile 2001, in un intervallo di 350-500 miliardi di lire), alla società veicolo partecipata da Banca Popolare di Bari, Veneto Banca e Cattolica Assicurazioni, al prezzo di euro 284 milioni (circa 550 miliardi), oltre al subentro nel prestito subordinato e previa retrocessione all'incorporante di crediti per 110 miliardi al valore di libro.

Su tali basi documentali, la tesi della *«somma delle parti»*, come proposta nella citata relazione di CTP, non è applicabile ai fini della quantificazione del valore economico *ex ante* della Banca Mediterranea. In detta relazione di CTP viene precisato che, in una *«vera e propria fusione»*, le attività trattenute *«non sarebbero state valutate autonomamente, bensì in termini di "netto"»* (relazione gennaio 2006, pag. 132). Vengono però sommati i valori lordi, giustificando con l'assunto che i debiti destinati a fronteggiare quelle attività *«non ci sono più»*, in quanto conferiti alla Mediterranea Servizi 2000. Tale assunto non trova però riscontro nei documenti. Le passività furono sì

trasferite alla conferitaria, ma unitamente al conto di corrispondenza verso la Banca di Roma di lire 1.894 miliardi (*«stock di tesoreria»*), inserito nell'attivo del ramo — per espressa attestazione della perizia e della società di revisione — ai fini della quadratura e dell'equilibrio della situazione patrimoniale di conferimento, a fronte delle componenti escluse dal conferimento e trattenute dalla Banca di Roma. Quella posta costituisce, specularmente, un debito della Banca di Roma verso la conferitaria: la Banca di Roma, nel trattenere titoli, sofferenze, immobilizzazioni e partecipazioni, assunse contestualmente un'obbligazione verso la Nuova Banca Mediterranea che costituisce concretamente la contropartita di riequilibrio delle componenti trattenute dalla Banca di Roma, sicché i cespiti trattenuti non rappresentano un'utilità netta aggiuntiva, essendo il loro valore contabile controbilanciato dal correlativo debito. Né può trascurarsi che l'acquirente della conferitaria ha acquisito, con essa, anche il credito di 1.894 miliardi verso la Banca di Roma, il cui valore è pertanto già compreso nel prezzo di cessione di 550 miliardi: aggiungere a quel prezzo il valore lordo delle attività trattenute equivale a sovrastimare il valore economico. Alla ricostruzione per *«somma delle parti»* potrebbe semmai concorrere il solo eventuale plusvalore dei cespiti trattenuti rispetto ai valori di carico, nei termini che saranno esaminati nel successivo Punto 5.f.

Inoltre, viene computata, quale utilità aggiuntiva, il prezzo di cessione della Nuova Banca Mediterranea, che costituisce invece il realizzo — a distanza di diciotto mesi, su perimetro ripulito e ripatrimonializzato — del medesimo ramo già valorizzato. Tale metodologia, a parere dello scrivente, non può essere applicata, in quanto resta fermo, in ogni caso, che il giudizio

di congruità è un giudizio *ex ante*, rispetto al quale realizzi ed eventi successivi non possono retroagire se non nei limiti della loro prevedibilità alla data di riferimento della valutazione.

5.f) La verifica di comparabilità tra il valore assunto ai fini del concambio e la stima giurata ex art. 2343 c.c.

La disponibilità in atti della relazione di stima ex art. 2343 c.c. consente una verifica ulteriore e particolarmente probante della congruità del valore economico della Banca Mediterranea assunto ai fini del concambio: il confronto con il valore del ramo d'azienda stimato dai periti del Tribunale di Roma, ricondotto ad un perimetro omogeneo mediante l'aggiunta — al netto delle relative contropartite — dei cespiti provenienti dalla Banca Mediterranea e non oggetto di conferimento (crediti in sofferenza, portafoglio titoli, partecipazioni non funzionali, immobilizzazioni materiali e immateriali, 9 sportelli trattenuti) e dei benefici fiscali ed industriali. Il confronto è metodologicamente legittimo, poiché le due stime appartengono alla medesima famiglia valutativa (patrimoniale complesso con valorizzazione della raccolta e correttivo reddituale) ed impiegano coefficienti identici sulla raccolta (vds. precedente Punto 5.c); esso richiede comunque due avvertenze: la diversa data di riferimento (31 dicembre 1999 per il concambio; 30 aprile 2000 per la perizia) e la necessità di computare le componenti trattenute dalla Banca di Roma.

Quest'ultimo punto discende da una precisa identità contabile, documentata dal bilancio di scorporo al 30 aprile 2000 allegato alla perizia: le attività reali conferite (circa 2.006 miliardi) erano inferiori alle passività conferite (circa 3.810 miliardi) e lo sbilancio negativo è stato colmato

mediante l'inserzione nell'attivo del ramo dello *«stock di tesoreria»* (credito verso l'incorporante di 1.894 miliardi), così da lasciare un netto conferito di 90 miliardi. Ne consegue che il netto contabile trattenuto dall'incorporante — attività trattenute, dedotte le passività trattenute ed il debito verso la conferitaria — è pari, per costruzione, al patrimonio netto della banca diminuito dei 90 miliardi conferiti: essendo il netto al 30 aprile 2000 dell'ordine di 100 miliardi (così la stima sommaria contenuta nello stesso ricorso ex art. 2343 c.c.: attivo circa 4.100 miliardi, passivo circa 4.000), il netto trattenuto si ragguaglia a poche decine di miliardi. I cespiti esclusi dal conferimento non costituivano dunque valore aggiuntivo «a costo zero», essendo quasi integralmente compensati dal debito assunto verso la conferitaria e dalle passività trattenute: ciò che va aggiunto ai 219,4 miliardi (valore economico stimato con la perizia giurata ex art. 2343 c.c.), ai fini della comparabilità, è il netto contabile residuo, corretto per le plusvalenze e minusvalenze latenti sui cespiti trattenuti, oltre agli avviamenti ed ai benefici non computati nel ramo.

Su tali basi, la ricostruzione del valore dell'intera Banca Mediterranea a partire dalla stima giurata ex art. 2343 c.c. è la seguente (importi in miliardi di lire):

Componente	**mld di lire**
Capitale economico del ramo conferito (perizia ex art. 2343 c.c., 30.4.2000)	219,4
Netto contabile residuo trattenuto dall'incorporante (PN – 90)	10
Minusvalenza latente sul portafoglio titoli immobilizzato (nota integrativa 1999)	(42,5)
Valore dei 9 sportelli trattenuti (stima degli stessi consulenti degli azionisti di minoranza, rel. gennaio 2006, pag. 135)	20

Plusvalenze latenti sugli immobili (perizie di stima aggiornate; importo non quantificato in atti)[1]	0 ÷ 40
Benefici fiscali ed industriali della fusione (stima ex ante)	216
Valore dell'intera banca ricostruito su perimetro omogeneo	**≈ 423 ÷ 463**

L'intervallo così ricostruito (423-463 miliardi) si colloca in prossimità dei valori espressi dal concambio, con scostamenti fisiologici: 403,7 miliardi con riferimento al rapporto adottato di 2,5 (lire 5.582,50 per azione), 416,7 miliardi con riferimento al massimo della banda (2,58) e 421,6 miliardi con riferimento al controvalore fissato per la gestione dei resti (lire 5.830). Gli scostamenti — pari a 5,1% circa rispetto al controvalore dei resti ed a 9,7% circa rispetto al valore implicito del rapporto adottato — sono fisiologici per stime condotte da soggetti diversi, a date diverse e su perimetri riconciliati per approssimazione, e restano assorbiti nell'ampiezza della banda di oscillazione.

Due stime tra loro indipendenti — quella dell'*advisor* del concambio e quella dei periti designati dal Presidente del Tribunale di Roma ai fini della perizia giurata ex art. 2343 c.c. — convergono dunque sul medesimo ordine di valori del comparto patrimoniale e della raccolta, divergendo soltanto nel trattamento del sottoreddito e nell'allocazione dei benefici, che il concambio

[1] L'esistenza di plusvalenze immobiliari risultanti da perizie di stima aggiornate è attestata dalla relazione dell'*advisor*, che tuttavia non ne espone l'ammontare. L'ordine di grandezza è ricostruibile per differenza dalla stessa stima patrimoniale complessa «stand alone» di lire 258,2 miliardi, la quale si compone del patrimonio netto contabile al 31 dicembre 1999 (lire 102,6 miliardi), della minusvalenza latente sul portafoglio titoli immobilizzato (lire 42,5 miliardi in riduzione), del valore attribuito alla raccolta (forbice di lire 150-190 miliardi) e, per residuo, delle altre rettifiche a valori correnti, costituite in via principale dalle plusvalenze immobiliari: tale residuo (258,2 − 102,6 + 42,5 − raccolta) risulta compreso tra circa 8 miliardi (raccolta al massimo della forbice) e circa 48 miliardi (raccolta al minimo). L'intervallo esposto in tabella è stato quindi assunto prudenzialmente in 0÷40 miliardi: il limite inferiore corrisponde all'ipotesi, più sfavorevole, di apporto nullo, stante la mancata quantificazione in atti; il limite superiore arrotonda per difetto il massimo implicito, anche in considerazione del fatto che il residuo comprende rettifiche ulteriori rispetto a quelle immobiliari

ha attribuito integralmente alle minoranze.

* * * * * * *

6. Risposta al quesito n. 3

Alla luce di tutto quanto precede — e riservata alla Corte di Appello ogni valutazione in punto di diritto — lo scrivente C.T.U. risponde come segue al terzo quesito.

Il rapporto di concambio di 2,5 azioni ordinarie Banca di Roma (nominali lire 500) per ogni azione ordinaria Banca Mediterranea (nominali lire 5.000), adottato nella fusione per incorporazione deliberata il 26 aprile 2000, **risulta immune dai vizi di incongruità e di irragionevolezza** oggetto del quesito. Esso è stato infatti determinato: **(i)** all'esito di un processo valutativo conforme al paradigma del giudizio integrato di valutazione, fondato sull'applicazione congiunta ed omogenea di quattro criteri espressivi delle dimensioni patrimoniale, reddituale e di mercato, con esclusione di premi di maggioranza e sconti di minoranza; **(ii)** all'interno di una banda di oscillazione (2,37-2,58) che lo scrivente ha integralmente ricostruito e verificato nella sua quadratura aritmetica, e che risulta a sua volta ragionevole nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa l'attribuzione alla sola Banca Mediterranea dell'intero valore dei benefici fiscali ed industriali dell'operazione (216 miliardi di lire), in funzione dichiaratamente correttiva della debolezza negoziale degli azionisti terzi; **(iii)** in posizione mediana — e non già al margine inferiore — della banda medesima; **(iv)** sulla base di situazioni patrimoniali di riferimento (i bilanci al 31 dicembre 1999) la cui attendibilità è stata verificata in risposta ai primi due quesiti; **(v)** con il conforto dei pareri di congruità di entrambi gli esperti designati ai sensi

dell'art. 2501-quinquies c.c. dai Presidenti dei Tribunali di Melfi e di Roma; **(vi)** con l'ulteriore controprova positiva offerta dalla verifica di comparabilità con la stima giurata ex art. 2343 c.c. (vds. precedente Punto 5.f), il cui esito — una volta ricondotti i valori ad un perimetro omogeneo mediante l'aggiunta, al netto delle contropartite, dei cespiti non conferiti e dei benefici fiscali — si colloca in prossimità dei valori espressi dal concambio adottato, con scostamenti fisiologici.

Non ricorrendo profili di incongruità o irragionevolezza, non vi è luogo alla determinazione di un diverso rapporto di cambio richiesta dalla seconda parte del quesito.

CAPITOLO IV

Osservazioni e conclusioni finali

A seguito della verifica tecnico-contabile richiesta con i quesiti formulati dalla Corte di Appello con l'Ordinanza del 28 ottobre 2025, qui di seguito si riportano, per facilità di consultazione, le conclusioni a cui è giunto lo scrivente già descritte nel precedente Capitolo III, ai Paragrafi 1 e 2, a cui si rinvia per la descrizione dell'analisi condotta.

* * * * * * *

Risposta ai quesiti nn. 1 e 2, riguardanti la verifica tecnico-contabile del bilancio della Banca Mediterranea S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, al fine di accertare, secondo quanto disposto dall'articolo 2423 c.c., la relativa conformità al principio di chiarezza e, inoltre, se lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio

Alla luce di tutto quanto precede – e riservata naturalmente alla Ecc.ma Corte di Appello ogni valutazione in punto di diritto – lo scrivente C.T.U. risponde come segue ai primi due quesiti.

Al quesito n. 1. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 della Banca Mediterranea S.p.A., approvato con la delibera assembleare del 26 aprile 2000, presenta talune imprecisioni ed incongruenze, analiticamente esaminate al Punto 5 descritto da pagina 25 a pagina 31, aventi natura essenzialmente formale ed espositiva: esse consistono in divergenze di modesto importo tra prospetti di dettaglio della nota integrativa (riconducibili all'adeguamento alle istruzioni di vigilanza in materia di crediti impliciti di

locazione finanziaria, ma non adeguatamente raccordate), in un'appostazione impropria a saldo nullo nella dinamica dei crediti dubbi, in difetti di analiticità dell'informativa sulla posta interessi di mora e in imprecisioni minori. Tali imprecisioni ed incongruenze, tuttavia, per la loro esiguità quantitativa – singolarmente e cumulativamente inferiore ad ogni ragionevole soglia di rilevanza – e per l'assenza di qualsivoglia effetto sul risultato economico e sul patrimonio netto, non incidono in modo apprezzabile sulla trasparenza del bilancio, complessivamente considerato: le informazioni essenziali sulla situazione della Banca (l'eccezionale dimensione della perdita, l'assenza di redditività operativa, il deficit di patrimonio di vigilanza, la subordinazione della continuità aziendale all'esecuzione della fusione) risultavano infatti esposte in modo esplicito nel fascicolo di bilancio ed espressamente richiamate dal Collegio sindacale e dalla società di revisione. In tali termini, **la delibera di approvazione del bilancio per cui è causa non appare difforme dal principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c.**, quale declinato dalla giurisprudenza richiamata dalla Ecc.ma Corte di Appello, in quanto le imprecisioni ed incongruenze riscontrate non risultano idonee a comprometterne la funzione informativa.

Al quesito n. 2. Nei limiti della documentazione in atti utilizzabile – stante l'inutilizzabilità della documentazione dichiarata inammissibile dalla Ecc.ma Corte di Appello e l'indisponibilità del verbale ispettivo dell'anno 1999 della Banca d'Italia, che preclude la verifica analitica delle singole posizioni creditizie – **non sono emersi elementi oggettivi idonei a dimostrare che il bilancio dell'esercizio 1999 abbia rappresentato in modo non veritiero o non corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il**

risultato economico dell'esercizio. I criteri di valutazione risultano conformi alla disciplina applicabile ed applicati con continuità; le rettifiche di valore sui crediti presentano gradi di copertura allineati agli esercizi precedenti e traggono origine dichiarata dagli esiti dell'attività ispettiva dell'Organo di Vigilanza; le scelte relative al comparto titoli – le uniche con effetto migliorativo del risultato – sono state compiutamente dichiarate e non violano i criteri legali di valutazione; il raffronto con i valori attribuiti al ramo d'azienda nella successiva operazione di conferimento, posto dal Tribunale di Melfi a fondamento del giudizio di non veridicità, non è utilizzabile sotto il profilo metodologico, ponendo a confronto grandezze non omogenee, patrimonio netto contabile e valore economico corrente, valore quest'ultimo che attiene semmai alla congruità del rapporto di concambio che sarà esaminata in sede di risposta al quesito n. 3.

* * * * * * *

Risposta al quesito n. 3, riguardante la verifica tecnico-contabile del rapporto di concambio applicato in sede di fusione per incorporazione della Banca Mediterranea S.p.A. (incorporata) nella Banca di Roma S.p.A. (incorporante), al fine di accertare se lo stesso sia o meno immune da vizi e, in caso positivo, determinazione del congruo rapporto di cambio

Alla luce di tutto quanto precede — e riservata alla Corte di Appello ogni valutazione in punto di diritto — lo scrivente C.T.U. risponde come segue al terzo quesito.

Il rapporto di concambio di 2,5 azioni ordinarie Banca di Roma (nominali lire 500) per ogni azione ordinaria Banca Mediterranea (nominali lire 5.000),

adottato nella fusione per incorporazione deliberata il 26 aprile 2000, **risulta immune dai vizi di incongruità e di irragionevolezza** oggetto del quesito. Esso è stato infatti determinato: **(i)** all'esito di un processo valutativo conforme al paradigma del giudizio integrato di valutazione, fondato sull'applicazione congiunta ed omogenea di quattro criteri espressivi delle dimensioni patrimoniale, reddituale e di mercato, con esclusione di premi di maggioranza e sconti di minoranza; **(ii)** all'interno di una banda di oscillazione (2,37-2,58) che lo scrivente ha integralmente ricostruito e verificato nella sua quadratura aritmetica, e che risulta a sua volta ragionevole nei suoi elementi costitutivi, ivi compresa l'attribuzione alla sola Banca Mediterranea dell'intero valore dei benefici fiscali ed industriali dell'operazione (216 miliardi di lire), in funzione dichiaratamente correttiva della debolezza negoziale degli azionisti terzi; **(iii)** in posizione mediana — e non già al margine inferiore — della banda medesima; **(iv)** sulla base di situazioni patrimoniali di riferimento (i bilanci al 31 dicembre 1999) la cui attendibilità è stata verificata in risposta ai primi due quesiti; **(v)** con il conforto dei pareri di congruità di entrambi gli esperti designati ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. dai Presidenti dei Tribunali di Melfi e di Roma; **(vi)** con l'ulteriore controprova positiva offerta dalla verifica di comparabilità con la stima giurata ex art. 2343 c.c. (vds. precedente Punto 5.f), il cui esito — una volta ricondotti i valori ad un perimetro omogeneo mediante l'aggiunta, al netto delle contropartite, dei cespiti non conferiti e dei benefici fiscali — si colloca in prossimità dei valori espressi dal concambio adottato, con scostamenti fisiologici.

Non ricorrendo profili di incongruità o irragionevolezza, non vi è luogo

alla determinazione di un diverso rapporto di cambio richiesta dalla seconda parte del quesito.

In fede

Potenza, lì 31 agosto 2026

Firmato digitalmente da ALBERTO DI BISCEGLIE